

XVI legislatura

**Atto comunitario n. 48**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo**

**COM (09) 154 def.**

n. 38/DN

9 novembre 2009



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea



**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Atto comunitario n. 48**

**Proposta di regolamento del  
Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo alla competenza, alla legge  
applicabile, al riconoscimento e  
all'esecuzione delle decisioni e degli atti  
pubblici in materia di successioni e alla  
creazione di un certificato successorio  
europeo**

**COM (09) 154 def.**

Dossier n. 38/DN  
9 novembre 2009

a cura di Patrizia Borgna

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

\_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini

\_2989

Simona Petrucci

\_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

\_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

\_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

\_2653

Laura E. Tabladini

\_3428

Monica Delli Priscoli

\_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

\_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

\_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

\_2884

Antonella Usiello

\_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

\_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

\_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano

\_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

\_2359

Luca Briasco

\_3581

Viviana Di Felice

\_3761

### Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

\_4695

Silvia Perrella

\_2873

Antonia Salera

\_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

\_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

\_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

\_3397

Claudio Olmeda

\_3416

Cristina Sabatini

\_2571

Angela Scaramuzzi

\_3417

## INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Atto comunitario n. 48: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo - COM (09) 154 def.	"	1
Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo - Sintesi della valutazione d'impatto - SEC (09) 411 def.	"	41
Risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 6 novembre 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti	"	53
Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Articoli 46, 47, 48, 49 50	"	63



## NOTA ILLUSTRATIVA

La proposta di regolamento in materia successioni<sup>1</sup>, presentata dalla Commissione europea il 10 ottobre 2009, mira ad agevolare i cittadini europei nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito delle successioni internazionali. Attualmente si stima che dei 4,5 milioni di successioni che hanno luogo ogni anno nell'Unione europea, circa il 9-10% abbia un carattere transfrontaliero, per un valore di 123 miliardi di euro l'anno<sup>2</sup>. Nonostante il numero crescente di successioni internazionali, questa materia è caratterizzata da incertezza giuridica, frutto delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri riguardanti tale settore<sup>3</sup>. Basti pensare, ad esempio, a come variano da uno Stato all'altro le quote ereditarie spettanti ai familiari, nonché i diritti dei *partner* non coniugati o dello stesso sesso, oppure al fatto che in alcuni Stati sono ammessi i testamenti congiuntivi e reciproci mentre in altri no. Inoltre, anche le norme procedurali in materia di successione differiscono da uno Stato all'altro.

I cittadini si trovano quindi ad affrontare una serie di problemi, di ritardi e di costi aggiuntivi che di fatto impediscono loro di godere appieno dei loro diritti di testatori o eredi e che rischiano di compromettere la libera circolazione. Uno dei problemi è la difficoltà nell'individuare il paese e l'organo competenti a definire la successione, per cui spesso accade che due o più Stati si dichiarino competenti a gestire la medesima successione (conflitto di competenza positivo) o che nessuno accetti di definirla (conflitto di competenza negativo). Inoltre, quando una stessa successione è di competenza di più Stati membri, può accadere che le norme applicabili siano configgenti tra di loro e che quindi le autorità giungano a risultati divergenti sulla titolarità dei beni e dei diritti, problema questo difficilmente superabile in quanto nella maggior parte degli Stati membri il testatore non ha facoltà di scegliere la legge applicabile al suo patrimonio. A ciò si aggiunge che una decisione pronunciata in uno Stato membro non è automaticamente riconosciuta ed applicata in un altro e lo stesso vale per i documenti, tra i quali rientrano anche quelli comprovanti la qualità di erede o di amministratore di una successione, da cui ne consegue l'avvio di procedure aggiuntive, spesso lunghe e onerose, a dimostrazione di tale *status*. Inoltre, perfino venire a conoscenza dell'esistenza di un eventuale testamento all'estero può risultare difficoltoso.

---

<sup>1</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009)154). La proposta è accompagnata da una valutazione di impatto e da una sintesi della stessa, in lingua italiana, allegata al presente *dossier* (SEC(2009)411).

<sup>2</sup> Si veda in proposito la sintesi della valutazione di impatto.

<sup>3</sup> Si veda in proposito la sintesi della valutazione di impatto.

In considerazione di tali problematiche **si rende necessario, pur senza giungere ad una armonizzazione del diritto successorio, disporre di norme chiare, accessibili ed uniformi**. Un invito in tal senso era stato già formulato dal Piano d'azione di Vienna nel 1998<sup>4</sup>, e successivamente dal Programma dell'Aja<sup>5</sup>. Quest'ultimo, infatti, aveva esortato la Commissione europea ad affrontare la questione nel suo complesso: la legge applicabile, la competenza giurisdizionale e il riconoscimento, i provvedimenti amministrativi, tra cui il certificato di eredità e la registrazione dei testamenti. Questo approccio è stato condiviso anche dal Parlamento europeo, che nella sua risoluzione del 6 novembre 2006<sup>6</sup> ha rivolto alla Commissione europea una serie di raccomandazioni. Anche la bozza del nuovo programma pluriennale per un'area di libertà, sicurezza e giustizia a servizio dei cittadini per il periodo 2010-2014 (Programma di Stoccolma), presentata dalla Presidenza svedese dell'Unione europea il 17 ottobre 2009, contiene un richiamo alla necessità di estendere il riconoscimento reciproco a materie che rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali ed esempio le successioni e i testamenti<sup>7</sup>.

La proposta di regolamento in esame ricopre tali argomenti, ad esclusione del tema della registrazione dei testamenti, che sarà oggetto di un'iniziativa separata da parte della Commissione europea.

L'obiettivo della proposta è quindi quello di creare uno strumento comunitario in materia di successioni, che consenta ai cittadini che risiedono nell'UE di organizzare in tempo la loro successione e di assicurare i diritti degli eredi, dei congiunti nonché degli eventuali altri creditori. Con tale strumento, che potrebbe portare un risparmio di circa 4 miliardi di euro annui, la Commissione europea intende contribuire alla creazione di uno spazio giuridico europeo in materia civile, nel settore delle successioni. La proposta, però, non modifica le norme nazionali che disciplinano le successioni, ad esempio quelle relative alla determinazione dell'erede o alla quota ereditaria che spetta ai figli e al coniuge, né incide sul diritto di famiglia di ogni Stato membro. Inoltre, non modifica il trattamento fiscale applicabile ai beni della successione, che continua ad essere regolato dal diritto nazionale.

\* \* \*

Passando all'esame dei contenuti, si rileva innanzitutto che le norme proposte si applicano alle successioni *mortis causa*, ma non alle materie fiscali, doganali e amministrative. Esclusi dal campo d'applicazione, tra l'altro, i diritti e i beni trasferiti

---

<sup>4</sup> Adottato dal Consiglio giustizia e affari interni il 3 dicembre 1998 al fine di attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

<sup>5</sup> Adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles il 4-5 novembre 2004, detta elenca 10 priorità dell'Unione dirette a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2004-2009.

<sup>6</sup> P620060496, allegata al presente *dossier*.

<sup>7</sup> Il Programma di Stoccolma sarà adottato dal Consiglio europeo il 10-11 dicembre 2009.



con strumenti diversi dalla successione, le questioni riguardanti il diritto delle società e i *trust*. E' inoltre esclusa la natura dei diritti reali sui beni e la pubblicità di tali diritti, il che vuol dire che il diritto successorio non può introdurre nello Stato membro in cui si trova un bene una suddivisione o una modalità di proprietà che quello Stato non riconosce (articolo 1).

Per quanto riguarda la **competenza** a statuire su tutti gli aspetti della successione, la proposta prevede che essa ricada su un'**unica giurisdizione**, solitamente quella dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (articolo 4). Tuttavia, gli organi giurisdizionali di tale Stato, se aditi, possono a loro volta consentire che vengano aditi, qualora il defunto avesse scelto quale legge applicabile alla successione quella dello Stato in cui aveva la cittadinanza, gli organi giurisdizionali dello Stato della legge scelta, al fine di valutare se i secondi siano più adatti a statuire sulla successione. In caso negativo o se questi ultimi non accettano la competenza entro un termine stabilito di otto settimane, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza continuano ad esercitare la loro competenza (articolo 5). Qualora poi il defunto non risiedesse in nessuno Stato membro, la competenza spetta agli organi giurisdizionali dello Stato in cui si trovano i beni della successione, se sono soddisfatti alcuni criteri, ossia: il defunto aveva avuto la precedente residenza in quello Stato - purché non più di cinque anni prima che fosse adito l'organo giurisdizionale -; oppure aveva la cittadinanza in quello Stato al momento della morte; oppure un erede o legatario risiede in quello Stato; oppure la domanda giudiziale riguarda solo tali beni (articolo 6). Può anche accadere che lo Stato in cui si trovano i beni preveda, per legge, l'intervento dei propri organi giurisdizionali al fine di adottare misure che riguardano la trasmissione dei beni, in qual caso saranno quegli organi giurisdizionali competenti ad adottare tali misure, anche se la loro competenza resta circoscritta a tale ambito (articolo 9). Inoltre, la proposta prevede che nel caso in cui alcune cause pendenti in primo grado abbiano tra loro un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione unica al fine di non giungere a soluzioni incompatibili, possano essere uniti i procedimenti, qualora la legge dell'organo giurisdizionale adito per primo lo preveda e se tale organo è competente a procedere (articolo 14). Per quanto concerne la natura degli organi giurisdizionali, in base alla proposta, con tale termine devono intendersi, in senso lato, anche le autorità non giudiziarie che possono esercitare funzioni di tipo giurisdizionale, quali ad esempio i notai e i cancellieri (articolo 3).

Una delle principali novità introdotte dalla proposta, è poi quella di prevedere che all'intera successione sia applicata una **legge unica**, che corrisponde, come norma generale, a quella dello Stato in cui il defunto aveva la **residenza abituale** al momento della morte (articolo 16). Tuttavia, la Commissione europea prevede anche un altro criterio per l'individuazione della legge applicabile, concedendo ai cittadini europei la libertà di adottare la legge dello Stato in cui hanno la **cittadinanza**, purché ciò sia espressamente dichiarato (articolo 17). La legge applicabile designata,

ovvero l'insieme delle norme giuridiche in vigore in un dato Stato, ad eccezione delle norme di diritto internazionale privato (articolo 26), disciplinerà l'intera successione, dall'apertura alla divisione dell'eredità (articolo 19). Tale legge si applica *erga omnes*, anche nel caso in cui non sia la legge di uno Stato membro (articolo 25). Accanto ad essa, è prevista però l'applicazione anche della legge dello Stato in cui si trovano i beni, qualora questa prescriva ulteriori adempimenti ai fini dell'accettazione o della rinuncia dell'eredità, quali ad esempio la nomina di un amministratore o di un esecutore testamentario, come avviene nel Regno Unito, oppure il pagamento anticipato di un'imposta di successione (articolo 21). Restano inoltre impregiudicati i regimi successori speciali che si applicano ad alcuni immobili, imprese o categorie speciali di beni a causa della loro destinazione economica, familiare o sociale (articolo 22).

La Commissione europea prevede poi che l'applicazione della legge designata possa essere revocata qualora risulti incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Al tempo stesso, però, esclude dai motivi di ordine pubblico quello della divergenza tra le leggi che tutelano gli interessi legittimi dei congiunti stretti del defunto, ciò al fine di limitare il più possibile il ricorso a tale strumento (articolo 27). In presenza di **patti successori**<sup>8</sup> la proposta prevede che essi siano regolati dalla legge applicabile alla successione *al momento della conclusione degli stessi*. Qualora tale legge non ne ammetta la validità, come accade ad esempio nell'ordinamento italiano, la proposta rimanda alla legge applicabile al *momento della morte effettiva* della persona che lo ha stipulato. Se tale legge ne ammette la validità, essi risulteranno validi e saranno disciplinati da quest'ultima. Analogamente, nel caso in cui un patto riguardi la successione di più persone, si ritiene valido se ad ammetterne la validità è la legge applicabile alla successione di una sola di queste persone (articolo 18). In questo modo la Commissione europea intende superare le divergenze che sussistono tra la maggior parte degli Stati membri che utilizzano i patti successori, per organizzare ad esempio il trasferimento di un'impresa, e alcuni Stati che invece li vietano, tra cui appunto l'Italia<sup>9</sup>.

La proposta prevede poi il **riconoscimento delle decisioni** senza che siano necessari ulteriori adempimenti da parte degli Stati membri (articolo 29), e disciplina alcuni casi, limitati, nei quali tale riconoscimento viene negato - ad esempio per motivi di ordine pubblico o per mancata notifica della domanda

---

<sup>8</sup> L'articolo 2 della proposta di regolamento definisce "patto successorio" "*l'accordo che conferisce, modifica o revoca, uno o senza controprestazione, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo*".

<sup>9</sup> L'articolo 458 del Codice civile italiano proclama il divieto assoluto dei tali patti. Tuttavia, anche in risposta alle sollecitazioni della Commissione europea, che nella Comunicazione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 093 del 28/03/1998) auspicava la piena legittimità dei patti successori in tutta l'Unione, nell'ordinamento italiano è stata introdotta una deroga al principio generale di divieto dei, mediante l'approvazione della Legge n. 55 del 14 febbraio 2006, che testimonia una prima apertura da parte del legislatore italiano. Infatti, la legge introduce nel Codice civile il capo V *bis*, che contiene una rubrica dedicata al "patto di famiglia", che in sostanza consente agli imprenditori di stipulare accordi per regolamentare la successione dell'azienda.

giudiziale al convenuto (articolo 30). Per l'esecutività delle decisioni, la proposta rimanda al regolamento (CE) n. 44/2001 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Analogamente, è previsto il **riconoscimento degli atti pubblici** in materia di successioni ai fini della loro libera circolazione. L'esecutività di tali atti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati emessi può essere negata solo se risultano contrari all'ordine pubblico dello Stato membro di destinazione e se in quello d'origine vi è una controversia avente per oggetto la validità stessa dell'atto (articolo 35).

Un'altra novità rilevante della proposta è l'istituzione di un **certificato successorio europeo** che, pur non sostituendosi alle procedure nazionali, consente agli interessati di provare la loro qualità di eredi, di legatari, di esecutori testamentari o di terzi amministratori in tutta l'Unione europea (articolo 36), semplificando le attuali procedure che spesso richiedono la traduzione, il rilascio di attestati e di documenti aggiuntivi, che comportano lungaggini e costi ulteriori. Il certificato successorio viene rilasciato dall'organo giurisdizionale competente ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, su istanza del richiedente, che formula domanda secondo il modello contenuto nell'allegato I della proposta, indicando alcuni dati, tra i quali, i dati del defunto, i propri dati, gli elementi di fatto che comprovano il suo diritto a succedere, ad amministrare o a dare esecuzione alla successione (articolo 38). E' previsto anche il rilascio di un certificato parziale (articolo 39). Ai fini del rilascio del certificato, l'organo giurisdizionale competente provvede ad accertare i fatti e, se del caso, a predisporre l'acquisizione di ulteriori prove. A tale scopo, gli Stati membri autorizzano l'accesso ai registri dello stato civile, ai registri immobiliari, ai registri in cui è data pubblicità degli atti o dei fatti relativi alla successione, nonché ai registri matrimoniali (articolo 40). Il certificato è redatto secondo il modello contenuto nell'allegato II della proposta, e contiene una serie di dati, tra cui i dati del defunto, del richiedente, le eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto, la legge applicabile alla successione, le quote ereditarie spettanti agli eventuali eredi, eventuali restrizioni al diritto dell'erede in base alla legge applicabile, al testamento o al patto successorio (articolo 41). Il certificato, che è riconosciuto a pieno diritto in tutti gli Stati membri (articolo 42), ha una validità di tre mesi, allo scadere dei quali i titolari o gli interessati devono richiedere una nuova copia autenticata all'organo giurisdizionale che lo ha emesso. Inoltre, il certificato può, su istanza degli interessati, essere rettificato, sospeso, o annullato (articolo 43). Gli Stati membri possono poi predisporre il ricorso nei confronti delle decisioni di rilascio, diniego di rilascio, rettifica, sospensione o annullamento (articolo 44).

\* \* \*

La base giuridica della proposta sono l'articolo 61 del Trattato CE, che prevede l'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

mediante, tra l'altro, l'adozione di misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, e l'articolo 67, comma 5 del Trattato CE, che prevede che siano adottate con procedura di codecisione (di cui all'articolo 251) le misure previste dall'articolo 65, riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile che abbia implicazioni transfrontaliere.

La procedura di codecisione prevede l'approvazione congiunta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio mediante accordo sul medesimo testo.

Per quanto concerne il **principio di sussidiarietà** la Commissione europea ritiene che la proposta sia in linea con esso, in quanto gli obiettivi prefissati possono essere raggiunti solo attraverso norme comuni, laddove le azioni unilaterali da parte degli Stati membri non garantirebbero certezza giuridica per i cittadini. Quanto al **principio di proporzionalità**, la Commissione europea ritiene che esso sia rispettato in quanto la proposta si limita a quanto strettamente necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi. Giustifica poi la scelta dello strumento del regolamento, che è direttamente applicabile e non prevede la trasposizione da parte degli Stati membri, con l'esigenza di garantire norme chiare ed uniformi, che potrebbero non essere ottenute qualora agli Stati sia lasciato un margine di discrezionalità in sede di trasposizione delle norme comunitarie<sup>10</sup>.

La proposta è oggetto del prossimo test di sussidiarietà in seno alla Cosac, lanciato il 21 ottobre 2009, data in cui essa è stata disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I parlamenti avranno otto settimane per condurre il test, che dovrà essere ultimato entro il **17 dicembre 2009**.

\* \* \*

Per quanto riguarda la normativa italiana, le disposizioni relative alla successione sono contenute negli articoli da 46 a 50 della legge n. 218 del 31 maggio 1995, allegati al presente *dossier*.

---

<sup>10</sup> Per un'analisi delle opzioni di intervento si veda la sintesi della valutazione d'impatto, allegata al presente *dossier* (SEC (2009)411).



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.10.2009  
COM(2009) 154 definitivo

2009/0157 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo**

{SEC(2009) 410}

{SEC(2009) 411}

## RELAZIONE

### **1. Contesto della proposta**

#### **1.1. Contesto generale**

L'articolo 61 del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il "trattato") prevede la progressiva istituzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare tramite l'adozione di misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. L'articolo 65 del trattato specifica che tali misure includono "il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali" nonché "la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale". I numerosi provvedimenti già adottati su questa base, in particolare il regolamento (CE) n. 44/2001<sup>1</sup>, escludono le successioni dal loro ambito di applicazione.

L'adozione di uno strumento europeo in materia di successioni è già prevista nelle priorità del Piano d'azione di Vienna<sup>2</sup> del 1998. Il Programma dell'Aia<sup>3</sup> invita la Commissione a presentare uno strumento che affronti la questione nel suo complesso: legge applicabile, competenza giurisdizionale e riconoscimento, provvedimenti amministrativi (certificato di eredità, registrazione dei testamenti). Conformemente alle conclusioni della valutazione d'impatto, il problema della registrazione dei testamenti sarà oggetto di una prossima iniziativa comunitaria.

#### **1.2. Motivazione e obiettivi della proposta**

L'importanza delle successioni transfrontaliere all'interno dell'Unione europea è evidenziata nella valutazione d'impatto in allegato alla proposta. La diversità delle norme di diritto sostanziale e delle norme che regolano la competenza internazionale o la legge applicabile, la molteplicità delle autorità che possono essere adite nell'ambito di una successione internazionale e la frammentazione delle successioni che il divergere di tali norme può comportare ostacolano la libera circolazione delle persone nell'Unione, che hanno quindi grandi difficoltà a esercitare i loro diritti nell'ambito di una successione internazionale. Le diversità normative impediscono altresì il pieno esercizio del diritto di proprietà privata che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, costituisce parte integrante dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto<sup>4</sup>. La presente proposta è diretta a consentire a chi risiede nell'Unione europea di organizzare in anticipo la propria successione e di assicurare in maniera efficace i diritti degli eredi e/o dei legatari e degli altri congiunti del defunto, nonché dei creditori della successione.

---

<sup>1</sup> GUL 12 del 16.1.2001, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 19 del 23.1.1999.

<sup>3</sup> Si vedano le conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004.

<sup>4</sup> Sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 28 aprile 1998, causa C-200/96, *Metronome Musik*, Racc. pag. I-01953; 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, *Alliance for Natural Health and others*, Racc. pag. I-06451.

## 2. Risultati delle consultazioni – valutazione d'impatto

La preparazione della presente proposta è stata preceduta da ampie consultazioni con gli Stati membri, le altre istituzioni e i cittadini. La Commissione ha ricevuto uno studio sulle successioni internazionali nell'Unione europea, realizzato dal *Deutsches Notarinstitut* nel novembre del 2002<sup>5</sup>. Il libro verde della Commissione su successioni e testamenti<sup>6</sup>, pubblicato il 1° marzo 2005, ha dato adito a circa 60 risposte e a un'audizione pubblica il 30 novembre 2006<sup>7</sup>. Un gruppo di esperti denominato "PRM III/IV", istituito dalla Commissione il 1° marzo 2006<sup>8</sup>, si è riunito sette volte tra il 2006 e il 2008, e la Commissione ha organizzato una riunione di esperti nazionali il 30 giugno 2008. I contributi ricevuti confermano la necessità di approntare uno strumento comunitario in questo settore e sostengono l'adozione di una proposta che comprenda, *inter alia*, le questioni relative al diritto applicabile, alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla creazione di un certificato successorio europeo<sup>9</sup>. L'adozione di uno strumento di questo tipo ha riscosso l'approvazione del Parlamento europeo<sup>10</sup> e del Comitato economico e sociale europeo<sup>11</sup>. La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto allegata alla proposta.

## 3. Elementi giuridici della proposta

### 3.1. Base giuridica

L'articolo 67, paragrafo 5, del trattato dispone che il Consiglio adotta le misure previste all'articolo 65 secondo la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato, ad esclusione degli "aspetti connessi con il diritto di famiglia".

Occorre anzitutto sottolineare che la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione dei paesi nordici, considera il diritto successorio una materia distinta dal diritto di famiglia, a causa degli elementi patrimoniali preponderanti. Anche a livello di diritto sostanziale le due materie presentano differenze notevoli. La finalità principale del diritto successorio consiste nel definire le norme relative alla delazione dell'eredità e nel disciplinarne la trasmissione. A differenza del diritto successorio, il diritto di famiglia regola soprattutto i rapporti giuridici relativi al matrimonio e alla vita di coppia, alla filiazione e allo stato civile delle persone. La sua funzione sociale precipua si sostanzia nella protezione dei legami familiari. Inoltre, contrariamente al diritto di famiglia, in cui la volontà degli individui assume una rilevanza marginale e la grande maggioranza dei rapporti è disciplinata da disposizioni di ordine pubblico, il diritto successorio resta una materia in cui la volontà del titolare dei diritti riveste un ruolo considerevole.

Tra queste due branche del diritto civile esiste pertanto un'autonomia sufficiente da permettere una trattazione separata. Essendo l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato una disposizione eccezionale, le istituzioni devono interpretarlo e applicarlo restrittivamente. Tale

---

<sup>5</sup> <http://www.successions.org>.

<sup>6</sup> COM(2005) 65, <http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l16017.htm>.

<sup>7</sup> [http://ec.europa.eu/justice\\_home/news/consulting\\_public/successions/news\\_contributions\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/news_contributions_en.htm).

<sup>8</sup> GU C 51 del 1.3.2006, pag. 3.

<sup>9</sup>

[http://ec.europa.eu/justice\\_home/news/consulting\\_public/successions/contributions/summary\\_contributions\\_successions\\_fr.pdf](http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/contributions/summary_contributions_successions_fr.pdf)

<sup>10</sup> Risoluzione del 16.11.2006, P6\_TA(2006)0496.

<sup>11</sup> Parere del 26.10.2005, GU C 28 del 3.2.2006, pag. 1–5.

disposizione eccezionale non si applica pertanto al presente regolamento in materia di successioni.

Le istituzioni comunitarie dispongono di una certa discrezionalità per stabilire se una misura sia necessaria al corretto funzionamento del mercato interno. La presente proposta intende eliminare qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle persone che risulti dalle divergenze tra le disposizioni degli Stati membri relative alle successioni internazionali.

### **3.2. Principio di sussidiarietà**

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti esclusivamente stabilendo, in materia di successioni internazionali, norme comuni identiche, che garantiscano la certezza del diritto e la prevedibilità per i cittadini. Un'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe quindi contraria a tale obiettivo. Esiste una convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle successioni (in prosieguo: "la Convenzione"), che non è mai entrata in vigore<sup>12</sup>. 16 Stati membri hanno invece ratificato la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sul conflitto di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie. Nell'interesse della Comunità, sarebbe auspicabile che la ratificassero anche gli Stati membri restanti.

Tutte le consultazioni e gli studi hanno confermato la vastità dei problemi affrontati dalla presente proposta.

### **3.3. Principio di proporzionalità e scelta dello strumento**

La proposta è strettamente limitata a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi e non mira ad armonizzare il diritto successorio né il diritto reale degli Stati membri; essa non influisce nemmeno sul trattamento fiscale dell'eredità applicato dagli Stati membri. Di conseguenza, le successioni internazionali potranno sempre provocare, tra i regimi fiscali nazionali, discrepanze che rischiano di generare situazioni di doppia imposizione o discriminazioni. Nel corso del 2010 la Commissione intende presentare una comunicazione che affronti tali questioni.

Le esigenze di certezza del diritto e di prevedibilità rendono necessarie norme chiare e uniformi e impongono la scelta del regolamento. Gli obiettivi risulterebbero compromessi se gli Stati membri disponessero di un margine di discrezionalità in sede di attuazione delle norme.

## **4. Commento degli articoli**

### **4.1. Capo I – Ambito di applicazione e definizioni**

#### *Articolo 1*

Il concetto di "successione" deve essere interpretato autonomamente come comprensivo di tutti gli aspetti di una successione, in particolare la delazione, l'amministrazione e la liquidazione.

---

<sup>12</sup> Convenzione dell'Aia dell'1 agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte.



L'esclusione di diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione a causa di morte concerne non soltanto le forme di "comproprietà" (*joint tenancy*) note ai sistemi di *common law*, bensì anche tutte le forme di liberalità previste dal diritto civile.

L'eccezione prevista per il *trust* non osta all'applicazione della legge che, in forza del presente regolamento, disciplina la successione.

Alla lettera j) è precisato che il regolamento si applica all'acquisizione per via successoria di un diritto reale su un bene, ma non al contenuto di tale diritto. Il regolamento non pregiudica il *numerus clausus* dei diritti reali degli Stati membri, la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti. Di conseguenza, è nulla, in linea di principio, la costituzione di un diritto reale sconosciuto all'ordinamento giuridico del luogo in cui si trova il bene. Il diritto successorio non può comportare che, nello Stato membro in cui si trova il bene, venga introdotta una suddivisione o una modalità del diritto di proprietà che quello Stato non conosce. A mo' di esempio, non è possibile introdurre un usufrutto in uno Stato che non conosce tale diritto. Per contro, l'eccezione non si applica al trasferimento per via successoria di un diritto reale conosciuto nello Stato membro in cui è situato il bene.

È altresì esclusa la pubblicità dei diritti reali, in particolare il funzionamento dei registri immobiliari e gli effetti dell'iscrizione ovvero della mancata iscrizione in tali registri.

#### *Articolo 2*

**Organo giurisdizionale:** generalmente le successioni sono oggetto di contenzioso stragiudiziale. Il concetto di organo giurisdizionale utilizzato nel presente regolamento è inteso in senso lato e include altre autorità che possono svolgere funzioni di tipo giurisdizionale, in particolare per delega, compresi quindi i notai e i cancellieri.

### **4.2. Capo II – Competenza**

#### *Articolo 4*

Le norme relative alla competenza giurisdizionale in materia di successioni differiscono notevolmente tra gli Stati membri. Ne risultano conflitti di competenza positivi allorché gli organi giurisdizionali di più Stati si dichiarano competenti, ovvero conflitti di competenza negativi quando nessuno di tali organi si ritiene competente. Per evitare ai cittadini tali difficoltà serve una regola unitaria. La competenza dello Stato membro dell'ultima residenza abituale del defunto è il criterio più diffuso tra gli Stati membri e coincide solitamente con il luogo in cui si trovano i beni del defunto. Tali organi giurisdizionali saranno competenti a statuire su tutti gli aspetti della successione, indipendentemente dal fatto che si tratti di giurisdizione volontaria o contenziosa.

#### *Articolo 5*

Il rinvio a un organo giurisdizionale più adatto non dovrebbe essere automatico laddove il defunto abbia scelto la legge di un altro Stato membro. L'organo giurisdizionale competente dovrebbe tenere conto, in particolare, degli interessi del defunto, degli eredi, legatari e creditori, e della loro residenza abituale. Tale norma consentirebbe soprattutto di pervenire ad una soluzione equilibrata nel caso in cui il defunto risiedesse da poco tempo in uno Stato membro diverso da quello della cittadinanza, e la sua famiglia fosse rimasta nello Stato membro d'origine.

## *Articolo 6*

Per le ipotesi in cui il defunto avesse la residenza in uno Stato terzo, tale norma garantisce l'accesso alla giustizia agli eredi e ai creditori comunitari, quando la situazione presenta stretti legami con uno Stato membro a causa della presenza di un bene.

## *Articolo 9*

Gli stretti legami tra la situazione successoria e la situazione sostanziale richiedono una competenza eccezionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro del luogo in cui è ubicato il bene quando la legge di quest'ultimo Stato prescrive l'intervento dei propri organi giurisdizionali. Tuttavia, tale competenza è strettamente limitata agli aspetti di diritto reale relativi alla trasmissione del bene.

### **4.3. Capo III – Legge applicabile**

## *Articolo 16*

### *Un regime unitario*

Le consultazioni hanno evidenziato gli inconvenienti del regime cosiddetto "scissionista", in cui la successione mobiliare è disciplinata dalla legge del domicilio del defunto e la successione immobiliare dalla legge dello Stato in cui si trova il bene. Tale regime crea più masse ereditarie, ognuna soggetta ad una legge diversa che determina con modalità diverse gli eredi e la rispettiva parte di eredità, nonché la suddivisione e la liquidazione della successione. Scegliendo un regime unitario il regolamento subordina la successione a un'unica legge ed evita così tali inconvenienti. Un regime unitario permette altresì al testatore di pianificare equamente la ripartizione dei suoi beni tra gli eredi, indipendentemente dal luogo in cui sono ubicati i beni stessi.

### *Il criterio di collegamento: la legge dell'ultima residenza abituale del defunto*

Il regolamento accoglie questo criterio anziché quello della cittadinanza, in quanto coincidente con il centro degli interessi del defunto e spesso con il luogo in cui è situata la maggior parte dei suoi beni. Il collegamento in questo modo è più favorevole all'integrazione nello Stato membro di residenza abituale ed evita qualsiasi discriminazione nei confronti di coloro che vi risiedono senza averne la cittadinanza. Le norme di conflitto di numerosi Stati membri e tutti gli strumenti moderni, in particolare la Convenzione, scelgono d'altronde la residenza abituale quale criterio di collegamento.

## *Articolo 17*

Tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono meccanismi destinati a garantire il sostentamento dei congiunti stretti del defunto, principalmente tramite la legittima. Tuttavia, i testatori cittadini di uno Stato membro nel quale le donazioni *inter vivos* sono irrevocabili possono confermarne la validità scegliendo la propria legge nazionale come legge che disciplina la successione. Uno degli obiettivi fondamentali del regolamento è assicurare che tali meccanismi siano rispettati. Nel consentire al testatore di scegliere la legge applicabile, occorre trovare un compromesso tra i vantaggi che tale scelta comporta, ad esempio la certezza del diritto e una più agevole pianificazione della successione, e la tutela degli interessi legittimi dei congiunti stretti del defunto, in particolare del coniuge e dei figli superstiti. Per questo motivo, il regolamento consente al testatore di scegliere soltanto la legge

dello Stato di cui ha la cittadinanza, possibilità da contemperarsi con la norma generale che vuole l'applicazione della legge dello Stato di residenza. Tale scelta permette al testatore che abbia esercitato il diritto di libera circolazione nell'Unione europea, ma che voglia conservare legami stretti con il proprio paese di origine, di preservare il vincolo culturale tramite la successione, soluzione peraltro raccomandata dallo stesso Parlamento europeo.

*Esclusione di altre opzioni.* Il regolamento esclude la possibilità di invocare come legge applicabile alla successione la legge applicabile al regime matrimoniale del testatore. Tale disposizione avrebbe ammesso scelte multiple nelle ipotesi in cui, per i regimi matrimoniali, i coniugi godono di una maggiore flessibilità nella scelta della legge applicabile. Il risultato sarebbe stato contrario agli obiettivi esposti in precedenza.

#### *Articolo 18*

Occorre stabilire regole sulla legge applicabile ai patti successori e ai testamenti congiuntivi, utilizzati in alcuni Stati al fine di organizzare, ad esempio, il trasferimento di un'impresa o di permettere al coniuge superstite di beneficiare del patrimonio comune.

#### *Articolo 21*

Tale articolo è destinato, in particolare, a tenere conto di alcune peculiarità degli ordinamenti giuridici di *common law*, come quello inglese, in cui gli eredi non succedono direttamente nei diritti del defunto al momento della morte, ma la successione è curata da un amministratore nominato e controllato dal giudice.

#### *Articolo 22*

A causa della loro destinazione economica, familiare o sociale, taluni immobili, imprese o altre categorie di beni soggiacciono a un regime successorio particolare nello Stato membro in cui sono situati, e ciò va rispettato. Un regime particolare di questo genere è previsto, ad esempio, per le aziende agricole familiari. Tale eccezione necessita di un'interpretazione restrittiva ai fini della sua compatibilità con l'obiettivo generale del presente regolamento e non si applica, in particolare, né al regime scissionista, né alla legittima.

#### *Articolo 27*

Il ricorso all'ordine pubblico deve avere carattere eccezionale. Una divergenza tra le leggi relative alla tutela degli interessi legittimi dei congiunti stretti del defunto non può giustificare l'intervento in quanto sarebbe incompatibile con l'obiettivo di garantire l'applicazione di un'unica legge a tutti i beni della successione.

### **4.4. Capo IV – Riconoscimento ed esecuzione**

Le disposizioni di questo capo sono mutate dalle corrispondenti norme del regolamento (CE) n. 44/2001. Il riconoscimento di tutte le decisioni e transazioni giudiziarie è previsto al fine di concretizzare, in materia di successioni, il principio del riconoscimento reciproco che a sua volta si fonda sul principio della fiducia reciproca. I motivi del mancato riconoscimento sono stati quindi ridotti al minimo indispensabile.

#### **4.5. Capo V – Atti pubblici**

Alla luce dell'importanza pratica degli atti pubblici in materia di successioni, il presente regolamento dovrebbe garantirne il riconoscimento ai fini della loro libera circolazione. Il riconoscimento comporta che tali atti godono, quanto al contenuto dell'atto registrato e ai fatti che vi sono riportati, dello stesso valore probatorio pieno degli atti pubblici nazionali o, come avviene nel loro paese d'origine, di una presunzione di autenticità nonché dell'efficacia esecutiva nei limiti fissati dal presente regolamento.

#### **4.6. Capo VI – Certificato successorio europeo**

Ai fini della rapida risoluzione delle questioni legate ad una successione internazionale, il presente regolamento introduce un certificato successorio europeo. Per facilitarne la circolazione all'interno dell'Unione occorre adottare un modello uniforme di certificato e designare l'autorità competente a livello internazionale per il suo rilascio. La coerenza con le norme di competenza nel merito impone che tale autorità coincida con l'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione.

Tale certificato non sostituisce i certificati esistenti in alcuni Stati membri. Nello Stato membro dell'autorità competente, la prova della qualità di erede e dei poteri dell'amministratore o esecutore testamentario si effettua quindi secondo le procedure di diritto interno.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione<sup>13</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>14</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 65, lettera b), del trattato, tali misure devono includere tra l'altro la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
- (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>15</sup>. Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in

---

<sup>13</sup> GU C [...] del [...], pag.[..].

<sup>14</sup> GU C [...] del [...], pag.[..].

<sup>15</sup> GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

materia di successioni e testamenti, materia esclusa, in particolare, dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>16</sup>.

- (5) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma dal titolo "Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea"<sup>17</sup>, il quale sottolinea la necessità di adottare, entro il 2011, uno strumento sul diritto delle successioni che includa la questione del conflitto di leggi, della competenza giurisdizionale, del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in questo settore, un certificato d'eredità europeo ed un meccanismo che consenta una conoscenza precisa dell'esistenza di ultime volontà e di testamenti dei cittadini dell'Unione europea.
- (6) Occorre contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione internazionale. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti degli eredi e legatari, degli altri congiunti del defunto nonché dei creditori della successione devono essere garantiti in maniera efficace.
- (7) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni concernenti la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in questo settore, e il certificato successorio europeo.
- (8) Il campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutte le questioni di diritto civile relative ad una successione a causa di morte, ossia a qualunque modalità di trasmissione della proprietà *mortis causa*, che si tratti di un atto volontario per disposizione testamentaria o patto successorio, ovvero di una trasmissione della proprietà *mortis causa* nel contesto di una successione legale.
- (9) La validità e gli effetti delle liberalità sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)<sup>18</sup>. Le liberalità dovranno pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, al pari di altri diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione. È tuttavia opportuno che spetti alla legge successoria determinata in applicazione del presente regolamento specificare se tale liberalità o altro atto di disposizione *inter vivos* che comporti l'acquisizione immediata di un diritto reale possa far sorgere un obbligo di restituzione, riduzione o presa in considerazione nel calcolo delle quote ereditarie secondo la legge successoria.
- (10) Sebbene spetti al presente regolamento definire il modo di acquisto di un diritto reale su beni materiali o immateriali ai sensi della legge applicabile alla successione, è invece opportuno che soggiaccia alle norme nazionali sul conflitto di leggi l'elenco tassativo ("*numerus clausus*") dei diritti reali riconosciuti dal diritto nazionale degli

---

<sup>16</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

<sup>17</sup> GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

<sup>18</sup> GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

Stati membri, disciplinato in linea di principio dalla *lex rei sitae*. E' altresì opportuno che sia esclusa dal campo d'applicazione del presente regolamento la pubblicità di tali diritti, in particolare il funzionamento dei registri immobiliari e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione in tali registri, aspetti parimenti disciplinati dalla legge locale.

- (11) Onde tenere conto delle diverse modalità di disciplinare la successione negli Stati membri, il presente regolamento dovrà definire la competenza degli organi giurisdizionali *lato sensu*, compresa la competenza delle autorità non giudiziarie che esercitano la funzione giurisdizionale, in particolare per delega.
- (12) In considerazione della crescente mobilità dei cittadini europei e al fine di favorire una buona amministrazione della giustizia nell'Unione europea e garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro che esercita la competenza, è opportuno che il presente regolamento attribuisca la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'ultima residenza abituale del defunto per l'intera successione. Per le stesse ragioni, il presente regolamento dovrebbe permettere all'organo giurisdizionale competente, a titolo eccezionale e a determinate condizioni, di rinviare la causa all'organo giurisdizionale dello Stato di cui il defunto aveva la cittadinanza, se più adatto a conoscere della causa.
- (13) Onde agevolare il riconoscimento reciproco, d'ora innanzi non è più auspicabile prevedere il rinvio alle norme di competenza del diritto nazionale. Occorre pertanto che il presente regolamento determini i casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria.
- (14) Per semplificare l'esistenza a eredi e legatari residenti in uno Stato membro diverso da quello degli organi giurisdizionali competenti in ordine alla successione, il regolamento deve autorizzarli a rendere le dichiarazioni relative all'accettazione dell'eredità o alla sua rinuncia nella forma prevista dalla legge dello Stato della loro residenza abituale, se necessario dinanzi agli organi giurisdizionali di quello Stato.
- (15) Dalla stretta interconnessione tra la situazione successoria e la situazione sostanziale consegue che il regolamento dovrebbe prevedere la competenza eccezionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro del luogo in cui è ubicato il bene qualora la legge di tale Stato disponga l'intervento dei suoi organi giurisdizionali per decidere misure di diritto reale relative alla trasmissione di quel bene e alla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
- (16) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura mutuata dal regolamento (CE) n. 44/2001.
- (17) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare che negli Stati membri siano emesse decisioni tra loro incompatibili. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia disciplinata da una legge prevedibile, con la quale presenta collegamenti stretti. In ossequio al principio di certezza del diritto, tale legge dovrebbe

applicarsi a tutti i beni della successione, indipendentemente dalla loro natura o dal luogo in cui si trovano, evitando così le difficoltà derivanti dal frazionamento della successione.

- (18) Il presente regolamento dovrebbe accrescere la possibilità dei cittadini di organizzare in anticipo la successione consentendo loro di scegliere la legge applicabile. Tale scelta dovrà essere rigidamente disciplinata onde rispettare le aspettative legittime di eredi e legatari.
- (19) Non è oggetto del presente regolamento la validità formale delle disposizioni *mortis causa*. Il suo campo d'applicazione, per gli Stati membri che l'hanno ratificata, è disciplinato dalle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie
- (20) Al fine di agevolare il riconoscimento dei diritti successori acquisiti in uno Stato membro, la norma di conflitto dovrebbe favorire la validità dei patti successori accogliendo criteri di collegamento alternativi. Andrebbero preservate le aspettative legittime dei terzi.
- (21) Per quanto compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento e al fine di agevolare il trasferimento di un diritto reale acquisito in base alla legge successoria, il presente regolamento non dovrebbe ostare all'applicazione di determinate norme imperative, tassativamente elencate, della legge in cui è ubicato il bene.
- (22) A causa della loro destinazione economica, familiare o sociale, taluni immobili, imprese o altre categorie di beni soggiacciono a un regime successorio particolare nello Stato membro in cui sono situati. Il presente regolamento dovrebbe rispettare tale regime particolare. È tuttavia, necessario che questa eccezione all'applicazione della legge successoria sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del regolamento. L'eccezione non si applica, in particolare, alla norma di conflitto che sottopone i beni immobili ad una normativa diversa da quella che disciplina i beni mobili, né alla legittima.
- (23) Le differenze, da un lato, tra le soluzioni nazionali quanto al diritto dello Stato sull'eredità vacante, dall'altro a livello di disciplina della fattispecie in cui non è noto l'ordine di decesso di una o più persone, possono produrre soluzioni contraddittorie o addirittura non portare a soluzione alcuna. Il presente regolamento dovrebbe prevedere un risultato coerente nel rispetto del diritto sostanziale degli Stati membri.
- (24) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico gli organi giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero poter disapplicare la legge straniera qualora la sua applicazione in una precisa fattispecie risultasse contraria all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, agli organi giurisdizionali non dovrà essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro ovvero per rifiutare di riconoscere o eseguire la decisione, l'atto pubblico, la transazione giudiziale o il certificato successorio europeo emessi in un altro Stato membro, in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.
- (25) Alla luce del suo obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni a causa di morte, il presente



regolamento dovrà prevedere norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento.

- (26) Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative alle successioni negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nel paese d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione. Tale validità potrà quindi essere messa in discussione in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro di origine dell'atto pubblico, nel rispetto delle condizioni procedurali definite da tale Stato.
- (27) Una disciplina rapida, accessibile ed efficace delle successioni internazionali all'interno dell'Unione europea comporta la possibilità per l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore di dimostrare con facilità e in via stragiudiziale la rispettiva qualità negli Stati membri in cui si trovano i beni della successione. Per agevolare la libera circolazione di tale prova nell'Unione europea, il presente regolamento deve introdurre un modello uniforme di certificato successorio europeo e designare l'autorità competente per il rilascio. In ossequio al principio di sussidiarietà, tale certificato non deve sostituirsi alle procedure interne agli Stati membri. È opportuno che il presente regolamento precisi l'interazione con queste ultime.
- (28) In conseguenza degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, il presente regolamento lascia impregiudicate, al momento della sua adozione, le convenzioni internazionali di cui uno o più di essi sono parti. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni.
- (29) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti le rispettive normative successorie nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001<sup>19</sup>.
- (30) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento vanno adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>20</sup>.
- (31) È opportuno, in particolare, autorizzare la Commissione ad adottare eventuali modifiche dei moduli previsti dal presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

---

<sup>19</sup> GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

<sup>20</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (32) Laddove il concetto di "cittadinanza" serve a determinare la legge applicabile, occorre considerare che alcuni Stati, il cui ordinamento giuridico è basato sulla *common law*, utilizzano il concetto di "*domicile*" e non già quello di "cittadinanza" come criterio di collegamento equivalente in materia di successioni.
- (33) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia le libera circolazione delle persone, l'organizzazione anticipata da parte dei cittadini europei della loro successione in un contesto internazionale, i diritti degli eredi e dei legatari, degli altri congiunti del defunto nonché dei creditori della successione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente l'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
- (35) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, [il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[fatto salvo l'articolo 4 del richiamato protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento che non è quindi vincolante né applicabile in quei due paesi].
- (36) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento che non è quindi vincolante né applicabile in Danimarca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Capo I

### Ambito d'applicazione e definizioni

#### *Articolo 1*

#### *Ambito d'applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non si applica alle materie fiscali, doganali e amministrative.
2. Nel presente regolamento, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca [, del Regno Unito e dell'Irlanda].
3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:
  - (a) lo stato delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che hanno effetti comparabili;
  - (b) la capacità giuridica delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) e d);
  - (c) la scomparsa, l'assenza e la morte presunta di una persona fisica;
  - (d) le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e al regime patrimoniale applicabile a rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio;
  - (e) le obbligazioni alimentari;
  - (f) i diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione a causa di morte, quali le liberalità, la comproprietà con reversibilità a favore del superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, lettera j);
  - (g) le questioni inerenti al diritto delle società, quali le clausole contenute negli atti costitutivi e negli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;
  - (h) lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;
  - (i) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di *trust*;
  - (j) la natura dei diritti reali sui beni e la pubblicità di tali diritti.

*Articolo 2*  
*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) "successione a causa di morte": qualsiasi modalità di trasmissione della proprietà *mortis causa*, che si tratti di un atto volontario per disposizione testamentaria o patto successorio, ovvero di una trasmissione di proprietà *mortis causa* nel contesto di una successione legale;
- (b) "organo giurisdizionale": l'autorità giudiziaria o l'autorità competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di successioni. Agli organi giurisdizionali sono equiparati i pubblici ufficiali che, per delega dei pubblici poteri, esercitano funzioni di competenza degli organi giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;
- (c) "patto successorio": l'accordo che conferisce, modifica o revoca, con o senza controprestazione, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo;
- (d) "testamenti congiuntivi": i testamenti redatti da due o più persone con lo stesso atto, a favore di un terzo e/o a titolo di disposizione reciproca;
- (e) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato formato l'atto pubblico;
- (f) "Stato membro richiesto": lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
- (g) "decisione": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
- (h) "atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:
  - riguardi la firma e il contenuto e
  - sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine;
- (i) "certificato successorio europeo": il certificato rilasciato dall'organo giurisdizionale competente in applicazione del capo VI del presente regolamento.

## Capo II

### Competenza

#### *Articolo 3 Organi giurisdizionali*

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri e, solo in quanto necessario, anche alle autorità non giudiziarie.

#### *Articolo 4 Competenza generale*

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, sono competenti a decidere in materia di successioni gli organi giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

#### *Articolo 5 Rinvio all'organo giurisdizionale più adatto a conoscere della causa*

1. Nelle ipotesi in cui il defunto avesse scelto la legge di uno Stato membro per disciplinare la sua successione conformemente all'articolo 17, l'organo giurisdizionale adito in conformità dell'articolo 4 può, su istanza di parte e se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a conoscere della causa, sospendere il giudizio e invitare le parti ad adire gli organi giurisdizionali di quello Stato.
2. L'organo giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 4 fissa un termine entro il quale devono essere aditi, in conformità del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta. Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'organo giurisdizionale precedentemente adito.
3. Gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta accettano la competenza entro un termine massimo di otto settimane dal momento in cui sono aditi in conformità del paragrafo 2. In questo caso, l'organo giurisdizionale precedentemente adito declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'organo giurisdizionale precedentemente adito.

#### *Articolo 6 Competenza residua*

Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in nessuno Stato membro, sono comunque competenti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in quanto alcuni beni della successione si trovano nel suo territorio e:

- (a) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché questi non abbia cessato di risiedervi più di cinque anni prima che fosse adito l'organo giurisdizionale; o, in mancanza,
- (b) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,
- (c) un erede o legatario risiede abitualmente in quello Stato membro; o, in mancanza,
- (d) la domanda riguarda esclusivamente tali beni.

*Articolo 7*  
*Domanda riconvenzionale*

L'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende un procedimento in base agli articoli 4, 5 o 6 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 8*  
*Competenza in materia di accettazione dell'eredità o di rinuncia all'eredità*

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell'erede o del legatario sono altresì competenti a ricevere le dichiarazioni di accettazione dell'eredità o di un legato ovvero di rinuncia all'eredità o a un legato, oppure dirette a limitare la responsabilità dell'erede o del legatario, quando tali dichiarazioni vanno rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

*Articolo 9*  
*Competenza degli organi giurisdizionali del luogo in cui è situato il bene*

Ove la legge dello Stato membro luogo di situazione del bene preveda l'intervento dei suoi organi giurisdizionali per adottare misure di diritto sostanziale relative alla trasmissione di quel bene, alla sua iscrizione o trascrizione nei pubblici registri immobiliari, sono competenti ad adottare tali misure gli organi giurisdizionali di quello Stato membro.

*Articolo 10*  
*Adizione dell'organo giurisdizionale*

Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito:

- (a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito ommesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o,
- (b) qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte

dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omissso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'organo giurisdizionale.

*Articolo 11*  
*Verifica della competenza*

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

*Articolo 12*  
*Verifica della ricevibilità*

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'organo giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale<sup>21</sup>, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.
3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

*Articolo 13*  
*Litispendenza*

1. Qualora davanti ad organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale adito in precedenza.
2. Ove sia accertata la competenza dell'organo giurisdizionale adito per primo, l'organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

---

<sup>21</sup> GUL 324 del 10.12.2007, pag. 79.

*Articolo 14*  
*Conessione*

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi a organi giurisdizionali di diversi Stati membri, l'organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'organo giurisdizionale adito per primo sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

*Articolo 15*  
*Provvedimenti provvisori e cautelari*

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

## **Capo III**

### **Legge applicabile**

*Articolo 16*  
*Norma generale*

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

*Articolo 17*  
*Libertà di scelta*

1. Una persona può scegliere come legge disciplinante la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.
2. La designazione della legge applicabile è espressa e fatta a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione *mortis causa*.
3. L'esistenza e la validità sostanziale del consenso relativo alla designazione della legge applicabile sono disciplinate dalla legge designata.



4. La modifica o la revoca di tale designazione da parte di chi designa la legge applicabile devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione *mortis causa*.

*Articolo 18*  
*Patti successori*

1. Il patto avente ad oggetto la successione di una persona è disciplinato dalla legge che sarebbe stata applicabile, in forza del presente regolamento, alla successione di tale persona se fosse deceduta il giorno della conclusione dell'accordo. Se, in base a questa legge, il patto è invalido, ne sarà tuttavia ammessa la validità se ad ammetterla è la legge che, al momento della morte, è applicabile alla successione in forza del presente regolamento. Sarà quindi questa la legge che disciplina il patto.
2. Il patto avente ad oggetto la successione di più persone è valido quanto al contenuto solo se ad ammetterne la validità è la legge che, in base all'articolo 16, sarebbe stata applicabile alla successione di una delle persone della cui successione si tratta, se fossero decedute il giorno della conclusione dell'accordo. Qualora il patto sia valido in base alla legge applicabile alla successione di una sola di tali persone, si applica questa legge. Qualora il patto sia valido in base alla legge applicabile alla successione di più di una di tali persone, il patto è disciplinato dalla legge con la quale presenta i legami più stretti.
3. Le parti possono designare come legge disciplinante il loro accordo la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere in forza dell'articolo 17.
4. L'applicazione della legge prevista dal presente articolo non pregiudica i diritti di chi non è parte del patto e, in forza della legge designata agli articoli 16 o 17, ha diritto alla quota di legittima ovvero ha altri diritti di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

*Articolo 19*  
*Ambito della legge applicabile*

1. La legge designata dal capo III disciplina l'intera successione, dal momento della sua apertura fino alla trasmissione definitiva dell'eredità agli aventi diritto.
2. Tale legge disciplina in particolare:
  - (a) le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;
  - (b) la vocazione degli eredi e legatari, compresi i diritti successori del coniuge superstite, la determinazione delle quote rispettive, gli oneri imposti dal defunto e gli altri diritti sulla successione derivanti dal decesso;
  - (c) la capacità di succedere;
  - (d) le cause specifiche dell'incapacità di disporre o di ricevere;

- (e) la diseredazione e l'indegnità;
- (f) la trasmissione agli eredi e legatari dei beni e dei diritti costituenti la successione, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;
- (g) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e altri amministratori della successione, in particolare la vendita dei beni e il pagamento dei creditori;
- (h) la responsabilità per i debiti ereditati;
- (i) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre *mortis causa*, comprese le attribuzioni prelevate sulla successione da un'autorità giudiziaria o da altra autorità a favore dei congiunti stretti del defunto;
- (j) la restituzione e la riduzione delle liberalità nonché la loro presa in considerazione nel calcolo delle quote ereditarie;
- (k) la validità, l'interpretazione, la modifica e la revoca di una disposizione *mortis causa*, ad eccezione della sua validità formale;
- (l) la divisione dell'eredità.

#### *Articolo 20*

##### *Validità formale dell'accettazione o della rinuncia*

Fatto salvo l'articolo 19, l'accettazione dell'eredità o di un legato o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità dell'erede o del legatario è parimenti valida se soddisfa le condizioni della legge dello Stato in cui risiede abitualmente l'erede o il legatario.

#### *Articolo 21*

##### *Applicazione della legge del luogo di situazione del bene*

1. La legge applicabile alla successione non osta all'applicazione della legge dello Stato luogo di situazione del bene qualora questa prescriva, per l'accettazione dell'eredità o di un legato o la rinuncia ad essi, ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalla legge applicabile alla successione.
2. La legge applicabile alla successione non osta all'applicazione della legge dello Stato membro luogo di situazione del bene:
  - (a) qualora subordini l'amministrazione e la liquidazione dell'eredità alla nomina di un amministratore o di un esecutore testamentario da parte di un'autorità di quello Stato membro. La legge applicabile alla successione disciplina la determinazione di quanti, eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori, possono essere incaricati dell'amministrazione e della liquidazione dell'eredità;

- (b) qualora subordini la trasmissione definitiva dell'eredità agli aventi diritto al pagamento anticipato delle imposte di successione.

*Articolo 22*  
*Regimi successori speciali*

La legge applicabile in forza del presente regolamento lascia impregiudicati i regimi successori particolari ai quali sono sottoposti alcuni immobili, imprese o altre categorie speciali di beni in base alla legge dello Stato membro in cui sono situati, a causa della loro destinazione economica, familiare o sociale qualora, secondo detta legge, il regime si applichi indipendentemente dalla legge che disciplina la successione.

*Articolo 23*  
*Commorienti*

Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l'ordine del decesso, e quelle leggi disciplinano la fattispecie con disposizioni tra loro incompatibili ovvero non la disciplinano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre.

*Articolo 24*  
*Eredità vacante*

Quando, secondo la legge applicabile in forza del presente regolamento, non vi sono eredi né legatari istituiti per mezzo di una disposizione *mortis causa*, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere, l'applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato membro, o di un'istituzione designata dalla legge di quello Stato membro di acquisire i beni ereditari situati sul suo territorio.

*Articolo 25*  
*Carattere universale*

La legge designata dal presente regolamento si applica *erga omnes*, anche nel caso in cui non sia la legge di uno Stato membro.

*Articolo 26*  
*Rinvio*

Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento intende le norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

*Articolo 27*  
*Ordine pubblico*

1. L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
2. In particolare, non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro l'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento per il solo fatto che le modalità da quella previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nel foro.

*Articolo 28*  
*Sistemi non unificati*

1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di successioni a causa di morte, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.
2. Uno Stato membro in cui diverse unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di successioni non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità territoriali.

## **Capo IV**

### **Riconoscimento e esecuzione**

*Articolo 29*  
*Riconoscimento di una decisione*

Le decisioni emesse in applicazione del presente regolamento sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 38 a 56 del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente al riguardo.

*Articolo 30*  
*Motivi di diniego del riconoscimento*

Le decisioni non sono riconosciute:

- (a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, fermo restando che le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico;
- (b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- (c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
- (d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

*Articolo 31*  
*Divieto di riesame del merito*

In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

*Articolo 32*  
*Sospensione del procedimento*

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

*Articolo 33*  
*Esecutività delle decisioni*

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli da 38 a 56 e dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 44/2001.

## **Capo V**

### **Atti pubblici**

*Articolo 34*  
*Riconoscimento degli atti pubblici*

Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo le formalità previste nello Stato membro d'origine e a

condizione che il riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

*Articolo 35*  
*Esecutività degli atti pubblici*

Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli da 38 a 57 del regolamento (CE) n.44/2001. Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli 43 e 44 di tale regolamento rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto o se dinanzi ad un giudice dello Stato membro di origine dell'atto pubblico è pendente un giudizio avente ad oggetto la contestazione della validità dell'atto.

## **Capo VI**

### **Certificato successorio europeo**

*Articolo 36*  
*Creazione di un certificato successorio europeo*

1. Il presente regolamento introduce un certificato successorio europeo che costituisce la prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o dei terzi amministratori. Il certificato è rilasciato dall'autorità competente in forza del presente capo, conformemente alla legge applicabile alla successione in base al capo III del presente regolamento.
2. L'uso al certificato successorio europeo non è obbligatorio. Il certificato non si sostituisce alle procedure nazionali, tuttavia i suoi effetti sono riconosciuti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.

*Articolo 37*  
*Competenza a rilasciare il certificato*

1. Il certificato è rilasciato su istanza di chi ha l'obbligo di provare la qualità di erede, di legatario e i poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori.
2. Il certificato è redatto dall'organo giurisdizionale competente dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti in forza degli articoli 4, 5 e 6.

*Articolo 38*  
*Contenuto della domanda*

1. Chiunque richieda il rilascio di un certificato successorio indica, usando il modulo di cui all'allegato I e sempreché sia a conoscenza di quanto segue:

- (a) i dati del defunto: cognome, nome/nomi, sesso, stato civile, cittadinanza, codice di identificazione (se disponibile), indirizzo dell'ultima residenza abituale, data e luogo del decesso;
  - (b) i dati del richiedente: cognome, nome/nomi, sesso, cittadinanza, codice d'identificazione (se disponibile), indirizzo, legame di parentela o di affinità con il defunto;
  - (c) gli elementi di fatto o di diritto comprovanti il suo diritto di succedere ovvero di amministrare ovvero di dare esecuzione alla successione. Se è a conoscenza di una disposizione *mortis causa*, il richiedente ne allega copia alla domanda;
  - (d) se si sostituisce ad altri eredi o legatari e, in tal caso, la prova della morte degli stessi o di altro evento che impedisca loro di concorrere alla successione;
  - (e) se il defunto abbia stipulato un contratto di matrimonio; in tal caso, alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di matrimonio;
  - (f) se sia a conoscenza di un'azione di contestazione riguardo ai diritti successori.
2. Il richiedente deve dimostrare l'esattezza delle informazioni con documenti originali. Se produrre questi documenti è impossibile ovvero comporta difficoltà sproporzionate, sono ammessi altri mezzi di prova.
  3. L'organo giurisdizionale competente adotta opportune misure per accertare la veridicità delle dichiarazioni. Ove il diritto interno lo consenta, l'organo giurisdizionale dispone che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento.

*Articolo 39*  
*Certificato parziale*

Può essere richiesto e rilasciato un certificato parziale che attesti:

- (a) i diritti di ciascun erede o legatario, e le rispettive quote ereditarie;
- (b) la devoluzione di un bene determinato, se lo consente la legge applicabile alla successione;
- (c) l'amministrazione della successione.

*Articolo 40*  
*Rilascio del certificato*

1. Il certificato è rilasciato solo se l'organo giurisdizionale competente considera provati i fatti addotti a sostegno della domanda. L'organo giurisdizionale competente rilascia il certificato senza indugi.
2. Sulla base delle dichiarazioni del richiedente, degli atti e altri mezzi di prova, l'organo giurisdizionale competente provvede d'ufficio a svolgere le indagini necessarie all'accertamento dei fatti e dispone l'acquisizione di ulteriori prove, ove lo ritenga opportuno.

3. Ai fini del presente capo, gli Stati membri autorizzano l'accesso degli organi giurisdizionali competenti degli altri Stati membri, in particolare ai registri dello stato civile, ai registri in cui è data pubblicità degli atti o dei fatti relativi alla successione o al regime matrimoniale della famiglia del defunto, e ai registri immobiliari.
4. L'organo giurisdizionale emittente può disporre la comparizione degli interessati e degli eventuali amministratori o esecutori, e procedere a pubblicazioni per invitare altri eventuali successibili a far valere i propri diritti.

*Articolo 41*  
*Contenuto del certificato*

1. Il certificato successorio europeo è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato II.
2. Il certificato successorio europeo deve contenere le seguenti indicazioni:
  - (a) l'organo giurisdizionale emittente, gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali tale organo si ritiene competente a rilasciare il certificato, la data di emissione;
  - (b) i dati del defunto: cognome, nome/nomi, sesso, stato civile, cittadinanza, codice d'identificazione (se disponibile), indirizzo dell'ultima residenza abituale, data e luogo del decesso;
  - (c) le eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto;
  - (d) la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento e le circostanze di fatto e di diritto che hanno portato alla sua determinazione;
  - (e) gli elementi di fatto e di diritto da cui derivano i diritti ovvero i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o terzi amministratori: successione legale ovvero testamentaria ovvero derivante da patti successori;
  - (f) i dati del richiedente: cognome, nome/nomi, sesso, cittadinanza, codice d'identificazione (se disponibile), indirizzo, legame di parentela o di affinità con il defunto;
  - (g) se del caso, per ogni erede la natura dell'accettazione della successione;
  - (h) in presenza di più eredi, la quota ereditaria di ciascuno e, se del caso, l'elenco dei beni o diritti spettanti a ogni dato erede;
  - (i) l'elenco dei beni o diritti spettanti ai legatari in forza della legge applicabile alla successione;
  - (j) le restrizioni al diritto dell'erede in forza della legge applicabile alla successione conformemente al capo III ovvero alle disposizioni contenute nel testamento o nel patto successorio;



- (k) l'elenco degli atti che l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario ovvero l'amministratore possono compiere sui beni ereditari in forza della legge applicabile alla successione.

#### *Articolo 42*

##### *Effetti del certificato successorio europeo*

1. Il certificato successorio europeo è riconosciuto di pieno diritto in tutti gli Stati membri quale prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori.
2. Il contenuto del certificato si presume corrispondere al vero in tutti gli Stati membri durante il periodo di validità dello stesso. Si presume essere titolare del diritto a succedere o dei poteri di amministrazione indicati nel certificato colui che il certificato designa come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore e che non sussistano ulteriori condizioni o limitazioni diverse da quelle ivi indicate.
3. Chiunque paghi o consegna beni al titolare di un certificato abilitato a compiere tali atti in forza del certificato stesso è liberato dall'obbligo, purché non sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero.
4. Chiunque abbia acquistato beni successori dal titolare di un certificato abilitato a disporre in forza dell'elenco annesso al certificato stesso si ritiene li abbia acquistati da una persona che poteva disporre, purché non sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero.
5. Il certificato costituisce titolo valido per la trascrizione o l'iscrizione dell'acquisto a causa di morte nei pubblici registri dello Stato membro in cui si trovano i beni. La trascrizione avviene secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità il registro è tenuto e produce gli effetti da quella previsti.

#### *Articolo 43*

##### *Rettifica, sospensione o annullamento del certificato successorio europeo*

1. L'originale del certificato è conservato dall'organo giurisdizionale emittente che ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente o a chiunque abbia un interesse legittimo.
2. Le copie autentiche producono gli effetti previsti dall'articolo 42 per un periodo di tre mesi. Allo scadere del termine, i titolari del certificato o altri interessati devono richiedere, per esercitare i diritti successori, una nuova copia autentica all'organo giurisdizionale emittente.
3. Su istanza di un interessato rivolta all'organo giurisdizionale emittente o su iniziativa dello stesso organo, il certificato:
  - (a) è rettificato, in caso di errore materiale;
  - (b) è annotato in margine per indicare la sospensione dei suoi effetti ove se ne contesti l'autenticità;

- (c) è annullato ove sia dimostrato che non corrisponde al vero.
4. L'organo giurisdizionale emittente annota in margine all'originale del certificato la rettifica, la sospensione degli effetti o l'annullamento dello stesso e li comunica al richiedente.

*Articolo 44*  
*Mezzi di ricorso*

Gli Stati membri predispongono i mezzi di ricorso avverso la decisione di rilascio, diniego di rilascio, rettifica, sospensione o annullamento del certificato.

## **Capo VII**

### **Disposizioni generali e finali**

*Articolo 45*  
*Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore*

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie ivi disciplinate, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 307 del trattato.
2. Nonostante il paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.

*Articolo 46*  
*Informazioni messe a disposizione dei cittadini*

Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, una descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di diritto delle successioni, nonché i testi pertinenti, affinché siano messe a disposizione dei cittadini. Gli Stati membri comunicano qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.

*Articolo 47*  
*Modifica dei moduli*

Qualsiasi modifica dei moduli di cui agli articoli 38 e 41 è adottata secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 48, paragrafo 2.

*Articolo 48*  
*Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del suo articolo 8.

*Articolo 49*  
*Clausola di riesame*

Entro il [...] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica.

*Articolo 50*  
*Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute dopo la data della sua applicazione.
2. Se il defunto aveva designato la legge applicabile alla sua successione prima della data di applicazione del presente regolamento, tale designazione è da considerarsi valida sempreché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 17.
3. Se le parti di un patto successorio avevano designato la legge ad esso applicabile prima della data di applicazione del presente regolamento, tale designazione è da considerarsi valida sempreché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 18.

*Articolo 51*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal [un anno dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

**PER COPIA CONFORME**  
**Per la Segretaria generale,**

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
**Direttore della cancelleria**

## ALLEGATO I: DOMANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO

### **DOMANDA DI CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO**

(Articoli 36 e seguenti del regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulle successioni<sup>22</sup>)

#### **1. Stato membro**

BE  BG  CZ  DE  EE  [IE ] EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  HU  MT   
NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  [UK ]

#### **2. Dati del defunto**

2.1. Cognome:

2.2. Nome/i:

2.3. Sesso:

2.4. Stato civile:

2.5. Cittadinanza:

2.6. Codice d'identificazione\*:

2.7. Data del decesso:

2.8. Luogo del decesso:

Indirizzo dell'ultima residenza abituale:

2.9. Via e numero/casella postale:

2.10. Località e CAP:

<sup>22</sup> GUL [...].

2.11. Paese:

### 3. Dati del richiedente

3.1. Cognome:

3.2. Nome/i:

3.3. Sesso:

3.4. Cittadinanza:

3.5. Codice d'identificazione\*:

3.6. Via e numero/casella postale:

3.7. Località e CAP:

3.8. Telefono:

3.9. Indirizzo e-mail:

3.10. Legame di parentela o di affinità con il defunto\*:

\*se applicabile

### 4. Informazioni supplementari:

4.1. Elementi di fatto o di diritto comprovanti il diritto a succedere:

4.2. Elementi di fatto o di diritto comprovanti il diritto di dare esecuzione ovvero amministrare la successione:

4.3. Il defunto ha effettuato disposizioni *mortis causa*?    si  no

In caso affermativo, allegare le disposizioni.\*

4.4. Il defunto ha stipulato un contratto di matrimonio? si  no

In caso affermativo, allegare il contratto.\*

4.5. Il richiedente si è sostituito ad altro erede o legatario? si  no

In caso affermativo, allegare la prova della morte o dell'evento che impedisce all'erede o legatario di concorrere alla successione.\*

4.6. Il richiedente è a conoscenza di un'azione di contestazione riguardo ai diritti successori? si  no

In caso affermativo, fornire informazioni sulla contestazione.\*

4.7. Allegare un elenco di tutte le relazioni del defunto, precisando il cognome, nome/nomi, natura della relazione con il defunto, data di nascita, cittadinanza e indirizzo.

\* Fornire documenti originali o copie autenticate, ove possibile.

Dichiaro sull'onore che le informazioni fornite sono quelle di cui dispongo.\*

**Data:**

**Firma:**

\*Articolo 38, paragrafo 3, nel caso di dichiarazioni rese sotto giuramento.

**ALLEGATO II: CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 41**

**CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO**

(Articolo 41 del regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulle successioni<sup>23</sup>)

**1. Stato membro dell'organo giurisdizionale emittente**

BE  BG  CZ  DE  EE  [IE ] EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  HU  MT  
 NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  [UK ]

**2. Informazioni sull'organo giurisdizionale**

2.1. Organo giurisdizionale competente in forza del seguente articolo del regolamento:

Articolo 4  Articolo 5  Articolo 6

2.2. Persona da contattare:

2.3. Indirizzo:

**3. Dati del defunto**

3.1. Cognome:

3.2. Nome/i:

3.3. Sesso:

---

<sup>23</sup> GUL [...].



3.4. Stato civile:

3.5. Cittadinanza:

3.6. Codice d'identificazione\*:

3.7. Data del decesso:

3.8. Luogo del decesso:

Indirizzo dell'ultima residenza abituale:

3.9. Via e numero/casella postale:

3.10. Località e CAP:

3.11. Paese:

3.12. Convenzioni matrimoniali:

3.13. Legge applicabile alla successione:

#### **4. Dati del richiedente**

4.1. Cognome:

4.2. Nome/i:

4.3. Sesso:

4.4. Cittadinanza:

4.5. Codice d'identificazione\*:

4.6. Via e numero/casella postale:

4.7. Località e CAP:

4.8. Telefono:

4.9. Indirizzo e-mail:

4.10. Legame di parentela o di affinità con il defunto\*:

\*se applicabile

### 5. Prova della qualità di erede

5.1. Il presente documento costituisce prova della qualità di erede si  no

5.2. Elenco degli eredi\*

Cognome	Nome/i	Data di nascita	Quota ereditaria	Restrizioni

\*se necessario, continuare su foglio separato.

5.3. L'accettazione dell'eredità, se del caso, è sottoposta a condizione (ad es. beneficio d'inventario)? si  no

In caso affermativo, precisare su foglio a parte la natura della condizione e i suoi effetti.

5.4. Elenco dei beni o diritti spettanti a un dato erede:\*

Cognome	Nome/i	Beni o diritti (specificare)

\*se necessario, continuare su foglio separato.

## 6. Prova della qualità di legatario

6.1. Il presente documento costituisce prova della qualità di legatario si  no

6.2. Elenco dei legatari\*

Cognome	Nome/i	Data di nascita	Diritto/i o bene/i spettanti al legatario in forza della disposizione <i>mortis causa</i>

\*se necessario, continuare su foglio separato.

**7. Prova della qualità di amministratore e/o esecutore**

7.1. Il presente documento costituisce prova della qualità di amministratore      si  no

7.2. Il presente documento costituisce prova della qualità di esecutore      si  no

7.3. Precisare la natura dei diritti di amministratore e/o esecutore, la base giuridica di tali diritti e un elenco indicativo degli atti che può compiere in forza di tali diritti:



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.10.2009  
SEC(2009) 411 definitivo

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

*che accompagna la*

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

{COM(2009) 154 definitivo}  
{SEC(2009) 410}

## 1. Aspetti procedurali e consultazione delle parti interessate

La valutazione d'impatto è stata redatta sulla base di uno studio (in prosieguo: lo "studio esterno")<sup>1</sup> realizzato per la Commissione da un consulente esterno con l'apporto del Gruppo direttivo interservizi istituito dalla Direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza", e con la partecipazione di rappresentanti delle Direzioni generali "Imprese e industria", "Mercato interno e servizi", "Fiscalità e unione doganale", del Segretariato generale e del Servizio giuridico della Commissione.

La valutazione d'impatto è fondata su uno "Studio sul conflitto di leggi in materia di successione nell'Unione europea", redatto dall'istituto notarile tedesco nel novembre del 2002<sup>2</sup>, che ha confermato che sussistono problemi di carattere pratico per quanto riguarda la delazione dell'eredità e la redazione dei testamenti nelle successioni transfrontaliere. La valutazione d'impatto si basa inoltre sull'analisi delle 60 risposte<sup>3</sup> al libro verde della Commissione su *Successioni e testamenti* [COM(2005) 65] del 1° marzo 2005<sup>4</sup>, nonché sul lavoro di un gruppo di esperti (PRM III/IV) istituito dalla Commissione e composto da esperti indipendenti dagli Stati membri in rappresentanza delle diverse tradizioni giuridiche dell'Unione europea. Nel 2006 si è tenuta un'audizione pubblica sulla legge applicabile alle successioni.

## 2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

### 2.1. Cause degli attuali problemi

Spesso accade che la definizione delle successioni internazionali nell'Unione europea non corrisponda alle volontà del defunto e che non siano rispettati i diritti dei (potenziali) eredi, delle persone legate al defunto da vincoli formali o di altra natura, dei creditori pubblici e privati, ecc.

Sebbene l'armonizzazione in questa materia esuli dalla competenza della Comunità europea, è importante comprendere che l'origine dei problemi che affliggono i cittadini risiede nelle notevoli differenze tra le norme sostanziali di diritto nazionale sulle successioni in vigore negli Stati membri.

#### 2.1.1. *Differenze tra le norme sostanziali di diritto nazionale in materia successoria*

##### 1. Le quote ereditarie spettanti ai familiari variano di molto.

---

<sup>1</sup> EPEC, "Impact Assessment Study on Community Instruments on Successions and Wills" (Valutazione d'impatto sugli strumenti comunitari in materia di successioni e testamenti), nell'ambito del contratto quadro n. DG BUDG N. BUDG06/PO/01/Lot n.2, ABAC 101908, consultabile sul sito [...].

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/justice\\_home/doc\\_centre/civil/studies/doc\\_civil\\_studies\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm).

<sup>3</sup> Disponibile sul sito [http://ec.europa.eu/justice\\_home/news/consulting\\_public/successions/news\\_contributions\\_successions\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/news_contributions_successions_en.htm).

<sup>4</sup> Disponibile sul sito <http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l16017.htm>.

2. Sebbene tutti gli Stati membri riconoscano i testamenti, alcuni ammettono strumenti più elaborati per pianificare la successione (ad esempio i **testamenti congiuntivi e reciproci**) che invece non tutti gli Stati membri riconoscono.
3. Tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito (nello specifico Inghilterra e Galles) garantiscono **ai familiari una quota riservata di eredità**, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie del defunto.
4. Le **norme procedurali che disciplinano la successione** differiscono da uno Stato membro all'altro.
5. I **diritti dei partner non coniugati o dello stesso sesso** variano anch'essi tra gli Stati membri.

#### 2.1.2. *Conseguenze negative per i cittadini*

**Problema n. 1 – Difficoltà per i cittadini di prevedere il paese e l'organo competenti a conoscere della successione.** Può accadere che le autorità di due o più Stati membri si dichiarino competenti a definire la stessa successione (conflitto di competenza positivo) ovvero che nessuna di esse accetti di definirla (conflitto di competenza negativo). Anche quando riescono a individuare lo Stato membro della giurisdizione, i cittadini spesso non sanno quale sia l'organo competente in quello Stato (tribunale, notaio, pubblica amministrazione).

**Problema n. 2 – Leggi confliggenti applicabili alla stessa successione.** Nelle questioni di diritto privato, il giudice non è obbligato ad applicare il diritto nazionale. Gli Stati membri dispongono quindi di norme intese a determinare quale sia la legge del paese applicabile in un certo caso ("norme di conflitto"). In materia successoria tali norme differiscono da uno Stato membro all'altro, e poiché una stessa successione può essere competenza delle autorità di più Stati membri, vi è il rischio che queste giungano a risultati divergenti quanto alla titolarità di beni e diritti. Tale situazione crea incertezza giuridica, impedisce una pianificazione efficiente della gestione del patrimonio ed ostacola il reciproco riconoscimento delle decisioni negli Stati membri.

**Problema n. 3 – Insufficiente (limitata) libertà di scelta della legge per il testatore.** Il cittadino che gode dei vantaggi offerti dal mercato interno e conosce le differenze relative al diritto sostanziale in materia di successioni e alle norme di conflitto potrebbe voler aggirare il problema disponendo per testamento e scegliendo un'unica legge applicabile al suo intero patrimonio. La maggioranza degli Stati membri, però, non consente ancora alla persona di scegliere la legge applicabile alla sua successione<sup>5</sup>.

**Problema n. 4 – Riconoscimento ed esecuzione limitati delle decisioni e dei documenti.** La decisione pronunciata in un paese non è automaticamente riconosciuta ed eseguita in un altro paese e i giudici di quest'ultimo possono statuire in senso contrario

---

<sup>5</sup> Non è permesso scegliere in Austria, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Repubblica ceca. Nessuna informazione quanto a Ungheria, Malta e Irlanda del Nord.

sulla medesima questione. Anche il livello di riconoscimento ed esecuzione dei documenti formati da notai e da altre autorità si rivela insufficiente.

**Problema n. 5 – Riconoscimento limitato della qualità di erede o di amministratore/esecutore.** Attualmente gli Stati membri contemplanò una varietà di mezzi di prova atti a dimostrare la qualità di erede o di amministratore di una successione. I documenti formati in uno Stato membro non sono di norma automaticamente riconosciuti negli altri e ciò provoca costi aggiuntivi, lungaggini e una moltiplicazione delle procedure per dimostrare la qualità di erede o di amministratore nel paese in cui si trova il bene.

**Problema n. 6 – Difficoltà nell'individuazione del testamento all'estero.** Anche nelle cause nazionali non è sempre agevole per gli eredi scoprire se il defunto abbia lasciato un testamento. La questione è ancora più complicata per i cittadini che devono ricercare un testamento all'estero. Questa situazione comporta un ingente dispendio di tempo e denaro, oltre all'incertezza riguardo alla possibilità che si manifestino altri eredi.

## **2.2. Entità del problema**

È difficile valutare l'entità del problema poiché mancano dati statistici pertinenti e sono scarsi anche i dati empirici. Le consultazioni dimostrano tuttavia la rilevanza pratica dell'incertezza giuridica per i cittadini.

Ogni anno muoiono nell'Unione europea circa 4,5 milioni di persone. Stimando in circa 137 000 euro il valore di una successione media (circa 5,5 volte il reddito nazionale lordo medio pro capite), il valore annuo totale dei beni ereditari corrisponderebbe a 646 miliardi di euro.

Si può inoltre ragionevolmente ritenere che circa il 9-10% del numero totale delle successioni (grosso modo 450 000) presenti una dimensione "internazionale". Il valore medio di tali successioni ammonterebbe a circa il doppio del valore di una successione media (ossia 274 000 euro), per un totale di circa 123,3 miliardi di euro annui.

Questo tipo di successione può creare problemi che, anche se risolti in maniera ragionevole, comportano spese legali variabili dal 2% (2 466 miliardi di euro) al 5% del valore totale delle successioni internazionali (6 165 miliardi di euro). Una media del 3% (3 699 miliardi di euro) del valore dei beni ereditari può considerarsi realistica. Inoltre, i costi generati dai ritardi, misurabili in anni piuttosto che in mesi, potrebbero raggiungere lo stesso ordine di grandezza.

In base ai calcoli del consulente esterno, il risparmio per i cittadini comunitari derivante dalla risoluzione di tali problemi sarebbe quantificabile in circa 4 miliardi di euro annui.

## **3. Obiettivi**

Obiettivo globale della proposta è contribuire alla creazione di un autentico spazio giudiziario europeo in materia civile nel settore delle successioni.



Gli obiettivi generali, specifici ed operativi sono riassunti nella tabella seguente:

<b>Sintesi degli obiettivi generali, specifici e operativi</b>		
<b>Obiettivi generali</b>	<b>Obiettivi specifici</b>	<b>Obiettivi operativi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consentire ai cittadini di pianificare in maniera efficace e di organizzare in anticipo la propria successione in un contesto transfrontaliero</li> <li>• Aumentare la probabilità che siano effettivamente rispettati i diritti dei potenziali eredi, delle persone legate al defunto da vincoli formali o di altra natura, dei creditori pubblici e privati ecc.</li> </ul>	Pervenire ad una situazione in cui non si verificano procedimenti paralleli e in cui alla stessa successione internazionale non si applicano leggi sostanziali divergenti	Adottare norme comuni di competenza giurisdizionale  Adottare norme comuni sulla legge applicabile
	Garantire al testatore una scelta (limitata) della legge	Introdurre norme armonizzate che garantiscano al testatore una scelta limitata della legge
	Garantire il riconoscimento di diritti, atti pertinenti e decisioni in materia di successioni	Armonizzare le norme sul riconoscimento e sull'esecuzione di sentenze, altre decisioni e atti pubblici  Garantire il riconoscimento dei poteri degli amministratori/esecutori  Garantire il riconoscimento della qualità di erede
	Migliorare l'accesso alle informazioni sull'esistenza di testamenti all'estero	Creare un sistema europeo per la registrazione dei testamenti e per ottenere informazioni sull'esistenza di testamenti all'estero

#### **4. OPZIONI STRATEGICHE**

##### **4.1. Descrizione**

Le diverse opzioni sono state suddivise in due gruppi per tenere conto dei diversi problemi da affrontare (v. tabella seguente).

**Definizione delle opzioni che affrontano i problemi causati dalle diversità delle legislazioni nazionali con riguardo alle successioni che presentano aspetti transfrontalieri (opzioni del gruppo A)**

*Nessuna iniziativa a livello comunitario*

- Opzione A.1: status quo

*Iniziativa legislativa comunitaria*

- Opzione A.2: armonizzazione delle norme di giurisdizione e introduzione di norme sul riconoscimento e sull'esecuzione automatici di sentenze, altre decisioni e atti pubblici
- Opzione A.3: armonizzazione delle norme di conflitto
- Opzione A.4: armonizzazione delle norme di conflitto e introduzione di un certificato europeo attestante la qualità di erede e di esecutore/amministratore nelle successioni transfrontaliere
- Opzione A.5: armonizzazione delle norme di conflitto e di giurisdizione

- Opzione A.6: armonizzazione delle norme di conflitto e di giurisdizione e introduzione di norme sul riconoscimento e sull'esecuzione automatici di sentenze, altre decisioni e atti pubblici (A.2 e A.3)
- Opzione A.7: armonizzazione delle norme di conflitto e di giurisdizione e introduzione di norme sul riconoscimento e sull'esecuzione automatici di sentenze, altre decisioni e atti pubblici e introduzione di un certificato europeo attestante la qualità di erede e di esecutore/amministratore nelle successioni transfrontaliere (A.2 e A.4)

*Iniziativa non legislativa*

- Opzione A.8: realizzazione di una banca dati / sistema di gestione delle conoscenze concernente il conflitto di leggi, le norme di giurisdizione e gli organi competenti
- Opzione A.9: campagna di informazione a livello comunitario in materia di successioni (legislazione e strumenti presenti e futuri)

**Definizione delle opzioni che affrontano i problemi di individuazione dei testamenti all'estero (opzioni del gruppo B)**

*Nessuna iniziativa a livello comunitario*

- Opzione B.1: status quo

*Iniziativa comunitaria (legislazione e finanziamento)*

- Opzione B.2: raccomandazione della Commissione per l'istituzione di registri nazionali interconnessi dei testamenti e l'organizzazione di campagne d'informazione.
- Opzione B.3: obbligo di istituire registri nazionali interconnessi dei testamenti
- Opzione B.4: creazione di un registro comunitario centrale dei testamenti

*Iniziativa non legislativa*

- Opzione B.5: realizzazione di una pagina web sui registri dei testamenti esistenti e sulle normative nazionali.
- Opzione B.6: campagne d'informazione nazionali sui testamenti (legislazione e strumenti presenti e futuri)

**4.2. Analisi comparata delle strategie**

La tabella 1 mette a confronto la "quotazione" delle nove opzioni del gruppo A.

La tabella 2 mette a confronto la quotazione delle sei opzioni del gruppo B.

Le opzioni sono classificate in base alla capacità di ciascuna di conseguire gli obiettivi definiti nella sezione 5; le opzioni a cui sono attribuiti dieci segni (✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓) raggiungono tutti gli obiettivi.

**Tabella 1 – Analisi comparata delle quotazioni per il gruppo A**

Obiettivi/costi	Opzione A.1 Status quo	Opzione A.2 (Norme di giurisdizione e sul riconoscimento)	Opzione A.3 (Norme di conflitto)	Opzione A.4 (Norme di conflitto e certificato)	Opzione A.5 (Norme di conflitto e di giurisdizione)	Opzione A.6 (A.2 e A.3)	Opzione A.7 (A.2 e A.4)	Opzione A.8 (Banca dati)	Opzione A.9 (Campagne d'informazione nazionali)
Pervenire ad una situazione in cui non si verificano procedimenti paralleli e in cui alla stessa successione internazionale non si applicano leggi sostanziali divergenti	0	√√	√√√√	√√√√√√	√√√√√√√√	√√√√√√√√	√√√√√√√√√√	√	√
Garantire al testatore una scelta (limitata) della legge	0	0	√√√√√	√√√√√√	√√√√√	√√√√√√√√√	√√√√√√√√√√	0	0
Garantire il riconoscimento:  (i) delle sentenze, altre decisioni e degli atti pubblici relativi alle successioni internazionali;  (ii) dei poteri degli amministratori/esecutori;  (iii) della qualità di erede.	0	√√√√√	√√	√√√√√√	√√√	√√√√√√√√	√√√√√√√√√√	0	0
Migliorare l'accesso alle informazioni sull'esistenza di testamenti all'estero	0	0	-	-	-	-	-	0	0
<b>Punteggio totale:</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Effetti economici	Attualmente: 4 mld. di euro l'anno; potenziale raddoppio dei costi tra 10 anni.	Riduzione dei costi: max 10%	Riduzione dei costi: max 15%	Riduzione dei costi: max 15%	Riduzione dei costi: max 15%	Riduzione dei costi: max 20%	Riduzione dei costi: max 30%	Riduzione dei costi: non significativa	Riduzione dei costi: non significativa

**Tabella 2 – Analisi comparata delle quotazioni per il gruppo B**

<b>Obiettivi/costi</b>	<b>Opzione B.1 (Status quo)</b>	<b>Opzione B.2 (Raccomandazione della Commissione per registri nazionali interconnessi e campagne d'informazione)</b>	<b>Opzione B.3 (Obbligo di creare registri nazionali interconnessi dei testamenti)</b>	<b>Opzione B.4 (Registro centrale comunitario dei testamenti)</b>	<b>Opzione B.5 (Pagina web sui registri nazionali dei testamenti e sulle normative nazionali)</b>	<b>Opzione B.6 (Campagne d'informazione nazionali)</b>
Pervenire ad una situazione in cui non si verificano procedimenti paralleli e in cui alla stessa successione internazionale non si applicano leggi sostanziali divergenti	0	√√	√√√	√√√√	√	√
Garantire al testatore una scelta (limitata) della legge	0	0	0	0	0	0
Garantire il riconoscimento:  (i) delle sentenze, altre decisioni e degli atti pubblici relativi alle successioni internazionali;  (ii) dei poteri degli amministratori/esecutori;  (iii) della qualità di erede.	0	√	√	√	0	0
Migliorare l'accesso alle informazioni sull'esistenza di testamenti all'estero	0	√√	√√√	√√√√	√	√
<b>Punteggio totale:</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Effetti economici	Attualmente: 4 mld. di euro l'anno; potenziale raddoppio dei costi tra 10 anni.	Riduzione dei costi: max 1-2%	Riduzione dei costi: max 1-2%	Riduzione dei costi: max 2%	Riduzione dei costi: non significativa	Riduzione dei costi: non significativa

### 4.3. Opzione prescelta

Stando alla valutazione esposta nelle tabelle 1 e 2, l'opzione prescelta consiste in una combinazione delle opzioni A7 e B.2. La prima risolverebbe gli attuali problemi nel modo migliore e con il maggiore risparmio (30% massimo). Di fatto è l'opzione più ambiziosa e quindi quella più atta a superare le difficoltà evidenziate. Pur non avendo il "voto" più alto, l'opzione B.2 risulta anch'essa prescelta in quanto l'individuazione dei testamenti costituisce innanzitutto un problema nazionale, probabilmente destinato a rimanere tale anche nel lungo periodo, e perché l'iscrizione dei testamenti non è obbligatoria (ciò significa che dal registro risulta soltanto che il testamento non è stato iscritto, non che non esiste). La presente analisi è confermata dalle parti interessate.

### 4.4. Portata e natura potenziali delle ripercussioni dell'opzione prescelta

L'opzione prescelta eliminerebbe i potenziali conflitti di competenza e consentirebbe una più rapida definizione della successione, in quanto le autorità competenti non dovrebbero più affrontare il problema delle normative nazionali potenzialmente confliggenti per determinare la legge sostanziale che disciplina il diritto a succedere. L'introduzione di una scelta, per quanto limitata, della legge per il testatore permetterebbe ai cittadini di pianificare meglio la propria successione.

Inoltre, sarebbe garantito il riconoscimento della qualità di erede e dei poteri degli esecutori/amministratori, con la conseguente riduzione delle spese legali e dei tempi.

La raccomandazione della Commissione accelererebbe l'istituzione, da parte degli Stati membri, di registri dei testamenti compatibili e interoperativi che facilitino l'individuazione di testamenti in altri Stati membri. Le campagne d'informazione potrebbero indurre un maggior numero di cittadini a redigere il testamento e a iscriverlo nel registro, accelerando il procedimento successorio con conseguente riduzione di tempi e spese legali. L'impatto positivo del registro potrebbe tuttavia restare limitato, poiché l'iscrizione dei testamenti non sarebbe obbligatoria.

In generale, l'opzione prescelta aumenterebbe la probabilità che siano effettivamente ed efficacemente rispettati i diritti di tutte le persone che partecipano alla successione.

L'opzione prescelta rispetta poi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

### 4.5. Costi dell'opzione prescelta

Riassumendo, l'opzione prescelta potrebbe portare ad una riduzione dei costi stimata al 32% dei 4 miliardi di euro che gli attuali problemi comportano, ossia a una riduzione di 1,3 miliardi di euro.

Il procedimento di adozione e attuazione dell'opzione prescelta comporterebbe **oneri finanziari** a livello comunitario e nazionale, in prevalenza costi amministrativi per approntare la legislazione necessaria, costi per la creazione e la gestione del registro dei testamenti e per le campagne d'informazione.

Sebbene l'opzione prescelta, grazie all'armonizzazione della legge applicabile, comporti una riduzione delle spese per le **professioni legali**, ne aumenterebbe tuttavia il fatturato visto che

comprenderebbe anche il valore delle eredità e il numero di cause internazionali. Le nuove disposizioni accresceranno inoltre la prevedibilità per i cittadini che, forse più che in passato, desidereranno organizzare in anticipo la propria successione ricorrendo ai servizi delle professioni legali. Come tutte le professioni anche quella legale è costantemente soggetta a cambiamenti di mercato, e l'incidenza degli sviluppi connessi all'opzione prescelta sarà probabilmente ridotta e graduale<sup>6</sup>.

Dato che dall'ambito di applicazione della proposta sono espressamente escluse le norme sull'imposizione fiscale, l'opzione prescelta sarebbe **fiscalmente neutra**, non comporterebbe cioè alcun cambiamento della legislazione nazionale degli Stati membri relativa alle imposte di successione. Questo perché le norme che determinano lo Stato membro competente a riscuotere le imposte su una data successione (previste, in linea generale, da convenzioni bilaterali) sono totalmente indipendenti da quelle che determinano la legge applicabile alla successione.

L'opzione prescelta avrebbe potenziali ripercussioni indirette sull'ammontare del gettito proveniente dalle imposte di successione riscosse da uno Stato membro (ad esempio per un conto bancario, se ai sensi della legge applicabile oggi l'erede è una persona fisica residente nello Stato membro A, mentre secondo la legge applicabile in forza del futuro regolamento l'erede è stabilito nello Stato membro B, lo Stato membro A non potrà più riscuotere l'imposta di successione). Gli effetti descritti sarebbero comunque marginali e indiretti.

La proposta di regolamento non contribuisce a ridurre la complessità dei sistemi fiscali applicabili alle successioni internazionali né ad evitare che i cittadini siano soggetti a doppia imposizione. Invero, è evidentemente impossibile, per ragioni giuridiche e politiche, modificare il regime esistente nell'ambito del presente regolamento. Le successioni in un contesto transfrontaliero possono quindi provocare, tra i regimi fiscali nazionali, discrepanze che rischiano di generare situazioni di doppia imposizione o discriminazioni. Nel corso del 2010 la Commissione intende presentare una comunicazione che affronti tali questioni.

#### **4.6. Valore aggiunto comunitario**

L'opzione prescelta, avendo le potenzialità di accrescere la fiducia nel mercato interno e agevolare la mobilità dei cittadini comunitari, comporterebbe un notevole valore aggiunto comunitario. I problemi affrontati sono parziale conseguenza del mercato interno e, se irrisolti, potrebbero compromettere la fiducia nel mercato interno dell'Unione europea e nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Rispetto alle successioni nazionali, le successioni transfrontaliere sono più esose e richiedono tempi più lunghi per i cittadini. L'opzione prescelta semplificherebbe l'esistenza al moderno cittadino comunitario che si sposta all'interno dell'Unione.

### **5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Al fine di monitorare l'effettiva attuazione del regolamento e l'esito positivo della raccomandazione sui registri dei testamenti interconnessi e le campagne d'informazione, la Commissione produrrà valutazioni e relazioni periodiche. Lo studio esterno contiene molti suggerimenti utili su eventuali strumenti di monitoraggio e valutazione e indicatori concreti, e di questo la Commissione terrà conto.

---

<sup>6</sup> V. allegato 4 per maggiori informazioni.





## P6\_TA(2006)0496

### Successioni e testamenti

#### Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti (2005/2148(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- visto il Libro verde - Successioni e testamenti presentato dalla Commissione europea il 1° marzo 2005 (COM(2005)0065) e il relativo allegato (SEC(2005)0270),
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2005<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,
  - visti gli articoli 39 e 45 del proprio regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0359/2006),
- A. considerando che, secondo lo studio preparato nel 2002 dal *Deutsches Notarinstitut* su incarico della Commissione europea, ogni anno si aprono nel territorio dell'Unione europea tra le 50.000 e le 100.000 successioni a causa di morte caratterizzate da elementi di internazionalità,
- B. considerando che questo dato statistico è destinato a essere rivisto in aumento, a seguito della recente adesione all'Unione europea di dieci nuovi Stati membri e in vista dei prossimi allargamenti,
- C. considerando che attualmente sussistono profonde divergenze tra i sistemi di diritto internazionale privato e di diritto sostanziale degli Stati membri in materia di successioni a causa di morte e testamenti,
- D. considerando che tali divergenze, nella misura in cui determinano a carico degli aventi diritto difficoltà e costi per entrare in possesso dell'eredità, si traducono in ostacoli all'esercizio della libertà di circolazione e di stabilimento di cui agli articoli 39 e 43 del trattato CE, nonché al godimento del diritto di proprietà quale principio generale del diritto comunitario<sup>2</sup>,
- E. considerando l'opportunità di procedere all'elaborazione di uno strumento di diritto comunitario concernente il diritto internazionale privato in materia di successioni a causa di morte e testamenti, come già indicato dal piano d'azione di Vienna del 1998<sup>3</sup>, dal programma di misure relative all'attuazione del principio del reciproco

---

<sup>1</sup> GU C 28 del 3.2.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Causa C-368/96, *Generics (UK) et al.*, [1998] Racc. I-7967, punto 79 e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>3</sup> GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale adottato dal Consiglio e dalla Commissione europea nel 2000<sup>4</sup>, dal programma dell'Aia del 4 novembre 2004 sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia in seno all'Unione europea, e dal piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea<sup>5</sup>,

- F. considerando che iniziative legislative in materia di successioni a causa di morte e testamenti appaiono coerenti con gli obiettivi del diritto comunitario, che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità e tende a promuovere l'integrazione sociale di tutti gli individui il cui centro principale di vita e interessi sia situato in uno degli Stati membri, indipendentemente dalla loro nazionalità,
- G. considerando che l'armonizzazione del diritto sostanziale delle successioni a causa di morte e dei testamenti degli Stati membri esula dalle competenze della Comunità europea, mentre vi rientra, in forza dell'articolo 65, lettera b), del trattato CE, l'adozione di misure volte alla "promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale",
- H. considerando che, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, uno strumento comunitario in materia di successioni a causa di morte e testamenti dovrà essere adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato stesso,
- I. considerando che in materia di successioni testamentarie non si può prescindere dall'osservanza di alcuni principi fondamentali di ordine pubblico, che impongono limiti alla libertà testamentaria nell'interesse della famiglia del testatore o degli altri aventi diritto,
  - 1. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, nel corso del 2007, una proposta legislativa sulla base degli articoli 65, lettera b), e 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, in materia di successioni a causa di morte e testamenti, proposta da elaborare nell'ambito di un dibattito interistituzionale e conformemente alle raccomandazioni particolareggiate figuranti in appresso;
  - 2. invita la Commissione, nel quadro delle consultazioni sul programma di finanziamento nel settore della giustizia civile per il periodo 2007-2013, a pubblicare un invito a presentare proposte per una campagna d'informazione sulle successioni e i testamenti transfrontalieri destinata ai legali che operano nel settore;
  - 3. invita la Commissione a indicare come priorità, nel quadro del programma di finanziamento nel settore della giustizia civile per il periodo 2007-2013, la creazione di una rete di legali civilisti, al fine di sviluppare la fiducia e la comprensione reciproche tra i professionisti del settore, di favorire lo scambio di informazioni e di

---

<sup>4</sup> GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

<sup>5</sup> GU C 198 del 12.8. 2005, pag. 1.

mettere a punto prassi eccellenti;

4. constata che le raccomandazioni figuranti in appresso ottemperano al principio di sussidiarietà e ai diritti fondamentali dei cittadini;
5. ritiene che la proposta richiesta non comporti incidenze finanziarie per il bilancio comunitario;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

## ALLEGATO

### RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

#### *Raccomandazione 1 (sulla forma e il contenuto minimo dello strumento da adottare)*

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà contenere una disciplina tendenzialmente esaustiva del diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte e procedere contestualmente:

- all'armonizzazione delle norme concernenti la competenza giurisdizionale, la legge applicabile (cosiddette norme di conflitto), il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e degli atti pubblici stranieri, fatta eccezione per le norme sostanziali e procedurali che disciplinano la materia negli Stati membri;
- all'istituzione di un "certificato successorio europeo".

#### *Raccomandazione 2 (sui titoli di giurisdizione e i criteri di collegamento)*

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà, in principio, assicurare la coincidenza tra *forum* e *ius*, riducendo *in tal modo* le difficoltà di applicazione della legge straniera.

Il Parlamento europeo tende pertanto a preferire, sia quale titolo di giurisdizione principale che quale criterio di collegamento oggettivo, il luogo di residenza abituale, laddove per residenza abituale si intende:

- a) la residenza abituale del defunto al momento del decesso, a condizione che sia stata la sua residenza abituale per almeno i due anni precedenti la sua morte o, qualora non lo sia stata,
- b) il luogo in cui il defunto aveva stabilito la sede principale dei suoi interessi al momento del decesso.

#### *Raccomandazione 3 (sullo spazio da riconoscere all'autonomia privata)*

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà attribuire un certo spazio all'autonomia della volontà, in particolare consentendo:

- alle parti in causa di scegliere, a determinate condizioni, il giudice competente, sul modello di quanto disposto dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>6</sup>,
- al testatore di scegliere, quale legge regolatrice dell'intera successione, la propria

---

<sup>6</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

legge nazionale ovvero la legge dello Stato in cui ha la residenza abituale al momento della scelta; tale scelta dovrà essere espressa in una dichiarazione avente la forma di una disposizione testamentaria.

***Raccomandazione 4 (sulla legge applicabile alla forma dei testamenti)***

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere un'apposita disciplina in materia di legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie, le quali dovranno reputarsi valide, quanto alla forma, ove siano considerate tali dalla legge dello Stato in cui il testatore ha disposto, dalla legge dello Stato in cui il testatore aveva la sua residenza abituale nel momento in cui ha disposto o al momento della morte, o dalla legge di uno degli Stati di cui il testatore aveva la nazionalità nel momento in cui ha disposto o al momento della morte.

***Raccomandazione 5 (sulla legge applicabile ai patti successori)***

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere un'apposita disciplina in materia di legge applicabile ai patti successori, i quali dovranno essere regolati:

- a) nel caso in cui riguardino la successione di una sola persona, dalla legge dello Stato in cui tale persona ha la sua residenza abituale al momento della conclusione del patto;
- b) nel caso in cui riguardino la successione di più persone, da ognuna delle leggi degli Stati nei quali ognuna di tali persone ha la propria residenza abituale al momento della conclusione del patto.

Anche in materia di patti successori lo strumento legislativo da adottare dovrà attribuire un certo spazio all'autonomia della volontà consentendo alle parti di convenire, con dichiarazione espressa, di sottoporre il patto successorio alla legge dello Stato in cui la persona o una delle persone della cui successione si tratta ha la residenza abituale al momento della conclusione del patto o di cui nel medesimo momento possiede la nazionalità.

***Raccomandazione 6 (sulle questioni di carattere generale in materia di legge applicabile)***

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà disciplinare anche le questioni di carattere generale in materia di legge applicabile.

In particolare, il Parlamento europeo ritiene:

- che la legge designata dallo strumento legislativo da adottare dovrà essere competente a disciplinare, a prescindere dalla natura e dall'ubicazione dei beni, l'intera successione, dall'apertura fino alla trasmissione dell'eredità agli aventi diritto;

- che lo strumento legislativo da adottare dovrà avere carattere *erga omnes*, cioè essere applicabile anche nel caso in cui la legge dal medesimo designata sia la legge di uno Stato terzo;
- che, allo scopo di coordinare il sistema di conflitto comunitario sulle successioni con quelli degli Stati terzi, lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere un'apposita disciplina in materia di rinvio stabilendo che, ove la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo e le norme di conflitto di tale Stato designino la legge di uno Stato membro ovvero la legge di un altro Stato terzo il quale, ai sensi del proprio sistema di diritto internazionale privato, applicherebbe al caso di specie la propria legge, dovrà essere applicata la legge di tale altro Stato membro o, rispettivamente, la legge di tale altro Stato terzo;
- che lo strumento legislativo da adottare dovrà indicare i modi e i mezzi con cui le autorità chiamate ad applicare una legge straniera dovranno accertarne il contenuto, nonché i rimedi in caso di mancato accertamento;
- che lo strumento legislativo da adottare dovrà sottoporre la disciplina della questione preliminare alla legge designata dalle competenti norme di conflitto della legge applicabile alla successione, precisando che la soluzione avrà efficacia solo rispetto al procedimento nel quale la questione preliminare si è posta;
- che lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere che l'applicazione di una disposizione della legge applicabile potrà essere esclusa ove tale applicazione produca un effetto manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro;
- che lo strumento legislativo da adottare dovrà specificare che, laddove uno Stato disponga di due o più ordinamenti giuridici concernenti le successioni e i testamenti, applicabili in diverse unità territoriali, ciascuna unità territoriale è da considerarsi quale uno Stato ai fini dell'identificazione del diritto applicabile alla successione. Lo strumento legislativo da adottare dovrà altresì precisare, a proposito di tale Stato, che:
  - a) ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato deve essere considerato quale riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale;
  - b) ogni riferimento alla nazionalità dovrà essere considerato quale riferimento all'unità territoriale designata dalla legislazione di tale Stato; in assenza di tali norme, il riferimento dovrà essere considerato quale riferimento all'ordinamento giuridico con il quale la persona in questione ha più stretti legami.

***Raccomandazione 7 (sul «Certificato successorio europeo»)***

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà perseguire l'obiettivo di semplificare le procedure che eredi e legatari devono seguire per entrare in possesso dei beni ereditari, in particolare mediante:

- la previsione di regole di diritto internazionale privato volte all'efficace coordinamento degli ordinamenti giuridici in materia di amministrazione, liquidazione e trasmissione dell'eredità, nonché di identificazione degli eredi, disponendo: che questi aspetti della successione, salvo eccezioni dovute alla natura o all'ubicazione di beni determinati, siano regolati dalla legge applicabile alla successione; che qualora quest'ultima legge preveda l'intervento di un'autorità indicata dalla legge stessa, o nominata in conformità ad essa, i poteri di detta autorità siano riconosciuti in tutti gli Stati membri; che, qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato membro, i poteri di tali autorità si estendano, salve diverse indicazioni del testatore, a tutti i beni caduti in successione, ovunque siano situati, anche quando, secondo la legge applicabile alla successione, tali poteri sono limitati ai beni mobili; che i provvedimenti relativi all'attività di tali autorità che siano prescritti dalla legge applicabile alla successione possano essere richiesti ai tribunali dello Stato membro la cui legge è applicabile alla successione o sul territorio del quale il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte o sul territorio del quale si trovano i beni oggetto della successione;
- l'istituzione di un "certificato successorio europeo" che indichi, in maniera vincolante fino a prova contraria, la legge applicabile alla successione, i beneficiari dell'eredità, i soggetti incaricati della sua amministrazione e i relativi poteri, nonché i beni ereditari, affidandone il rilascio ad un soggetto che nei singoli ordinamenti nazionali sia abilitato ad attribuirgli pubblica fede.

Tale certificato dovrà indicare la legge applicabile alla successione, sarà redatto secondo un modello standard previsto dallo strumento legislativo da adottare e costituirà titolo idoneo per la trascrizione dell'acquisto ereditario nei pubblici registri dello Stato membro di ubicazione dei beni, fatto salvo il rispetto delle norme di detto Stato membro per quanto attiene al funzionamento di detti registri e agli effetti delle risultanze degli stessi.

Inoltre, lo strumento legislativo da adottare dovrà assicurare protezione al terzo di buona fede che abbia contrattato a titolo oneroso con chi appare legittimato a disporre dei beni ereditari in base al certificato, prevedendo la salvezza del suo acquisto, salvo il caso in cui egli sappia che le indicazioni del certificato sono inesatte o che l'autorità competente ha provveduto alla revoca o alla modifica del certificato stesso.

***Raccomandazione 8 (sulla «lex rei sitae» e la legittima)***

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare dovrà:

- assicurare il coordinamento della legge applicabile alla successione con le norme della legge del luogo dove si trovano i beni ereditari al fine di rendere queste ultime applicabili, in particolare per ciò che concerne i modi di acquisto del patrimonio ereditario e ogni altro diritto tangibile nei suoi confronti, l'accettazione e la rinuncia alla successione e le relative formalità pubblicitarie;
- assicurare che la legge applicabile alla successione non influisca sull'applicazioni di

altre disposizioni dello Stato nel quale sono ubicati determinati beni immobili, imprese o altre speciali categorie di beni, e le cui norme istituiscono un regime ereditario speciale per quanto concerne tali beni in ragione di considerazioni economiche, familiari o sociali;

- evitare che tramite la facoltà di scelta della legge applicabile siano frodati i principi fondamentali di assegnazione della legittima in favore dei congiunti più stretti stabiliti dalla legge applicabile alla successione a titolo oggettivo.

#### ***Raccomandazione 9 (sui trust)***

Il Parlamento europeo ricorda che, a norma dell'articolo 295 del trattato CE, il regime di proprietà è di competenza degli Stati membri e chiede, pertanto, che i trust non rientrino nel campo di applicazione dello strumento legislativo da adottare. Tuttavia, lo strumento legislativo da adottare dovrà prevedere che, nel caso dei trust facenti parte di una successione, l'applicazione alla successione della legge indicata dallo strumento stesso non possa ostacolare l'applicazione di un'altra legge per l'amministrazione del trust e che, viceversa, l'applicazione al trust della legge per la sua amministrazione non possa ostacolare l'applicazione alla successione della legge applicabile in conformità dello strumento legislativo da adottare;

#### ***Raccomandazione 10 (sull'exequatur)***

Il Parlamento europeo suggerisce alla Commissione che lo strumento legislativo da adottare riproduca, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, il sistema del regolamento (CE) n. 44/2001, che richiede l'*exequatur* solo nel caso in cui la sentenza emessa dai tribunali di uno Stato membro sia posta a base di un procedimento esecutivo in un altro Stato membro.

Tuttavia, quando una decisione sia destinata a essere trascritta in pubblici registri, in considerazione delle regole profondamente diverse esistenti tra i diversi Stati membri, dovrà essere previsto che la decisione stessa sia accompagnata da un "certificato di conformità" all'ordine pubblico ed alle norme imperative dello Stato membro richiesto, rilasciato – secondo un formulario standard – da un'autorità giurisdizionale locale.

#### ***Raccomandazione 11 (sugli atti pubblici)***

Il Parlamento europeo ritiene opportuno disciplinare gli stessi effetti per gli atti pubblici in materia successoria, che in particolare dovranno essere riconosciuti in tutti gli Stati membri per la prova dei fatti e delle dichiarazioni che l'autorità che li ha formati attesta essere avvenuti in sua presenza, qualora la legge dello Stato membro d'origine lo preveda.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio, l'atto pubblico dovrà presentare tutti i requisiti necessari per la sua autenticità previsti nello Stato membro d'origine, e non sarà riconosciuto qualora il suo riconoscimento produca un effetto manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico



dello Stato membro richiesto.

Inoltre, quando un atto pubblico sia destinato a essere trascritto in pubblici registri, analogamente a quanto detto a proposito delle decisioni giudiziarie, dovrà essere previsto che l'atto stesso sia accompagnato da un "certificato di conformità" all'ordine pubblico ed alle norme imperative dello Stato membro richiesto, rilasciato – secondo un formulario standard – dall'autorità che sarebbe stata competente a formare l'atto in quest'ultimo Stato.

***Raccomandazione 12 (sulla rete europea dei registri dei testamenti)***

Il Parlamento europeo auspica, in ultimo, la creazione di una rete europea dei registri dei testamenti attraverso la messa in rete dei registri nazionali, al fine di semplificare la ricerca e l'accertamento delle disposizioni di ultima volontà del defunto.



L. 31 maggio 1995, n. 218 [\(1\)](#).

## **Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato**

( . . . )

### Capo VII

#### Successioni

##### 46. Successione per causa di morte.

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i dividendi, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

##### 47. Capacità di testare.

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

##### 48. Forma del testamento.

1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

##### 49. Successione dello Stato.

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

50. Giurisdizione in materia successoria.

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

*a)* se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;

*b)* se la successione si è aperta in Italia;

*c)* se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;

*d)* se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

*e)* se la domanda concerne beni situati in Italia.